



PdL 217/2023

Norme della
pianificazione per il
governo del
territorio

Emendamenti

III Commissione
consiliare permanente

19 ottobre 2023



Sommario

Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Norme della pianificazione per il governo del territorio”	3
TITOLO I – Principi e disposizioni generali.....	3
Art. 1 – (Oggetto e finalità)	3
Art. 2 – (Soggetti della pianificazione)	3
Art. 3 – (Strumenti della pianificazione)	4
Art. 4 – (Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale)	4
Art. 5 – (Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale)	5
Art. 6 – (Contrasto al consumo di suolo)	5
Art. 7 – (Quadro conoscitivo, raccolta e interscambio dei dati informativi).....	6
Titolo II – Pianificazione paesaggistica.....	7
Art. 8 – (Piano paesaggistico regionale - PPR)	7
Art. 9 – (Procedimento di approvazione del PPR)	8
Titolo III – Pianificazione regionale	9
Art. 10 – (Piano territoriale regionale – PTR)	9
Art. 11 – (Procedimento di approvazione del PTR)	10
Titolo IV – Pianificazione provinciale.....	11
Art. 12 – (Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP)	11
Art. 13 – (Procedimento di approvazione del PTCP).....	12
Titolo V – Pianificazione comunale.....	14
Capo I – Pianificazione urbanistica con funzione strutturale e regolativa	14
Art. 14 – (Piano urbanistico generale unico – PUG)	14
Art. 15 – (Procedimento di approvazione del PUG)	17
Capo II – Sviluppo operativo e gestione della pianificazione.....	19
Art. 16 – (Pianificazione urbanistica con funzione operativa)	19
Art. 17 – (Procedimento di approvazione dei PUE e degli AO).....	21
Art. 18 – (Consorzi di proprietari e comparti edificatori)	22
Art. 19 – (Concorsi di progettazione e di idee)	23
Capo III – Principio di perequazione e città pubblica	23
Art. 20 – (Perequazione urbanistica)	23
Art. 21 – (Dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica).....	24
Capo IV – Procedimenti speciali di variante	27
Art. 22 – (Varianti mediante accordo di programma e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)	27

Art. 23 – (Varianti mediante SUAP).....	28
Capo V – Disposizioni per il territorio rurale	29
Art. 24 – (Disciplina del territorio rurale)	29
Capo VI – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e territoriale	30
Art. 25 – (Rigenerazione urbana e territoriale)	30
Art. 26 – (Incentivi urbanistici per gli interventi di rigenerazione urbana)	32
Titolo VI – Perequazione territoriale e accordi territoriali	34
Art. 27 – (Perequazione territoriale)	34
Art. 28 – (Accordi territoriali)	34
Titolo VII – Altre disposizioni in materia di governo del territorio.....	35
Capo I – Disposizioni in materia di paesaggio	35
Art. 29 – (Commissione regionale per il paesaggio e Commissioni locali)	35
Art. 30 – (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e funzioni delegate agli enti locali)	36
Capo II – Disposizioni in materia di assetto idrogeologico del territorio	37
Art. 31 – (Verifica di compatibilità idraulica)	37
Titolo VIII – Disposizioni finanziarie, transitorie e finali.....	37
Art. 32 – (Disposizioni finanziarie).....	37
Art. 33 – (Norme transitorie).....	38
Art. 34 – (Norme finali).....	41
Art. 35 – (Abrogazioni).....	42
Art. 36 – (Entrata in vigore)	45

Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Norme della pianificazione per il governo del territorio”

TITOLO I – Principi e disposizioni generali

Art. 1 – (Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto dell’ordinamento europeo e della normativa statale vigente questa legge reca la disciplina della pianificazione per il governo del territorio regionale, nel perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) assicurare la tutela e la valorizzazione del territorio, del paesaggio, del patrimonio culturale e del tessuto edilizio storico costitutivi dell’identità locale marchigiana;
 - b) attuare il contrasto al consumo di suolo, promuovere la rigenerazione urbana e territoriale e accrescere la qualità urbanistica, edilizia e architettonica;
 - c) garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e prevenire i rischi connessi alle dinamiche evolutive del sistema ambientale e antropico, favorendo strategie e azioni volte alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici;
 - d) promuovere lo sviluppo sostenibile, la coesione territoriale, l’equità sociale e la realizzazione del diritto all’abitazione;
 - e) assicurare l’efficacia delle azioni di tutela del territorio e la sostenibilità degli interventi di trasformazione;
 - f) assicurare la dotazione e la riqualificazione della città pubblica, quale complesso dei servizi, delle opere di urbanizzazione, delle aree destinate a verde pubblico e degli altri spazi pubblici, garantendo e migliorando l’accessibilità universale, la qualità e la fruibilità dei servizi, le condizioni di vita e di relazione e la coesione sociale;
 - g) favorire la trasparenza, assicurare la semplificazione delle procedure e la partecipazione ai processi decisionali nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede.

Art. 2 – (Soggetti della pianificazione)

1. Le funzioni di pianificazione disciplinate da questa legge sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell’ambito delle rispettive attribuzioni e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche mediante le loro forme associative nel rispetto della normativa vigente e, in tal caso, ogni disposizione di questa legge relativa al Comune si intende riferita alla forma associativa.
3. La Regione, le Province e i Comuni operano nel rispetto della leale collaborazione istituzionale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e del confronto, attuando la copianificazione e la valutazione interistituzionale di cui all’articolo 4, attraverso cui è assicurata la loro partecipazione attiva ai processi di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione.
4. Nello svolgimento delle funzioni di pianificazione per il governo del territorio, la Regione, le Province e i Comuni assicurano l’osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità e operano nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e di trasparenza amministrativa.
5. La Regione promuove l’esercizio in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica comunale anche attraverso gli strumenti di pianificazione regionale.
6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente e, in particolare, dalla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Ministero della cultura partecipa ai processi di pianificazione per il governo del territorio con le modalità previste da questa legge.

Art. 3 – (Strumenti della pianificazione)

1. La pianificazione per il governo del territorio regionale si articola in:
 - a) Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui al titolo II;
 - b) Piano territoriale regionale (PTR) di cui al titolo III;
 - c) Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui al titolo IV;
 - d) Piano urbanistico generale (PUG) di cui al capo I del titolo V;
 - e) Piani urbanistici esecutivi (PUE) a iniziativa pubblica, a iniziativa privata e Accordi operativi (AO), eventualmente coordinati da un Programma operativo (PO), di cui al capo II del titolo V.
2. In attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, che trovano espressione attraverso la copianificazione e la valutazione interistituzionale di cui all'articolo 4, il PTR, il PTCP e il PUG perseguono le finalità e trattano gli oggetti e le materie ad essi rispettivamente riservati dalle disposizioni richiamate dalle lettere b, c) e d) del comma 1, in relazione alla dimensione territoriale e agli interessi pubblici affidati alla cura dei diversi livelli istituzionali.
3. I conflitti tra le previsioni del PTR, del PTCP e del PUG sono risolti in base a quanto stabilito dal comma 2.
4. I PUE e gli AO sono formati e approvati in coerenza con il PUG ai sensi dell'articolo 14, comma 7.
5. Gli strumenti di pianificazione di cui a questa legge sono approvati nel rispetto del d.lgs. 2/2004. Resta fermo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 in ordine alla non derogabilità, alla cogenza e all'immediata prevalenza del PPR.

Art. 4 – (Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale)

1. Il procedimento di approvazione del PTR, del PTCP, del PUG e delle loro varianti si svolge con il metodo della copianificazione e della valutazione interistituzionale (CeVI), nonché degli altri soggetti qualificati, attraverso la partecipazione delle amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di tutela del paesaggio alla conferenza di CeVI, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, trasparenza, semplificazione e leale collaborazione.
2. La conferenza di CeVI costituisce la sede nella quale le amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e per gli aspetti di competenza, si esprimono in relazione al PTR, al PTCP, al PUG e alle loro varianti con le modalità di cui agli articoli 11, 13 e 15. I soggetti che partecipano alla conferenza forniscono all'amministrazione procedente i dati, le informazioni conoscitive e ogni altro elemento utile in loro possesso.
3. La conferenza di CeVI è convocata e presieduta dal legale rappresentante dell'ente competente all'approvazione del piano o della variante, o da un suo delegato.
4. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un rappresentante unico, che si pronuncia tenendo conto delle posizioni espresse dalle strutture, dagli organi e dagli uffici dell'ente rappresentato. Il rappresentante unico può in ogni caso avvalersi delle strutture tecniche dell'ente di appartenenza, che intervengono ai lavori della conferenza con funzioni di ausilio e di supporto.
5. Alla conferenza di CeVI partecipano l'autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) e i soggetti competenti in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
6. La mancata espressione dei partecipanti con diritto di voto nella conferenza conclusiva dei procedimenti di approvazione del PTCP e del PUG di cui agli articoli 13 e 15, a eccezione del Ministero della cultura, si considera espressione di assenso. In caso di mancata espressione del Ministero della cultura non si producono gli effetti di cui agli articoli 145, comma 4, e 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004. In tal caso la conformazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione avviene con le modalità di cui agli articoli 13 e 15.
7. Dei lavori della conferenza e della loro conclusione si dà conto in appositi verbali.
8. La Giunta regionale può ulteriormente disciplinare il funzionamento della conferenza di CeVI.

Art. 5 – (Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale)

1. Nell'esercizio delle funzioni di pianificazione di cui a questa legge la Regione, le Province e i Comuni promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano un elevato livello di protezione dell'ambiente, nel rispetto della normativa europea e statale vigente.
2. La sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione di cui a questa legge è assicurata attraverso la VAS di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, nonché attraverso la valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000). Resta fermo quanto stabilito dalla normativa statale e dalla legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale - VIA), in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) degli interventi.
3. La strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 34 del d.lgs. 152/2006 definisce il quadro di riferimento per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione.
4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS sono integrate nel procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali in materia e i termini ivi previsti.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della l.r. 6/2007, come modificato da questa legge, per gli strumenti di pianificazione comunale l'autorità competente per la VAS è individuata all'interno del Comune o della forma associativa tra Comuni cui compete la loro adozione e approvazione, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) separazione rispetto all'autorità procedente;
 - b) adeguato grado di autonomia;
 - c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
6. In carenza di strutture organizzative in possesso dei requisiti di cui al comma 5, l'autorità competente per la VAS è individuata nella Provincia di riferimento.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5.

Art. 6 – (Contrasto al consumo di suolo)

1. In armonia con le politiche e gli indirizzi internazionali, europei e statali, nonché con il Piano della transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'articolo 57 bis, comma 3, del d.lgs. 52/2006, finalizzati al bilancio del consumo di suolo pari a zero, questa legge persegue obiettivi di contrasto al consumo di suolo, quale risorsa unica, rara e non riproducibile, allo scopo di custodire i valori naturali, agricolo-produttivi e paesaggistici del territorio, di elevare la resilienza ai rischi, di contrastare il dissesto idro-geomorfologico e idraulico e i principali processi di degrado quali erosione, perdita di sostanza organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, impermeabilizzazione, perdita di biodiversità e di potenziare i servizi ecosistemici, per garantire elevati livelli di protezione e qualità dell'ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile.
2. Ai fini di questa legge si intende per:
 - a) "consumo di suolo", la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), con la distinzione fra consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile);
 - b) "suolo consumato", la quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento;

- c) “grado di artificializzazione”, il suolo consumato misurato in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale.
- 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, ogni intervento che determini consumo di suolo incrementando la copertura artificiale comporta la contestuale realizzazione di misure compensative volte alla rinaturalizzazione, alla deimpermeabilizzazione o a riportare il suolo consumato a suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici propri dei suoli naturali.
- 4. Ai fini di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione di cui a questa legge, nonché gli altri atti di pianificazione territoriale o settoriale:
 - a) assicurano un elevato livello di protezione e qualità dell’ambiente naturale e della biodiversità, il mantenimento dei servizi ecosistemici, nonché, ove possibile, il loro potenziamento;
 - b) limitano le previsioni di occupazione di suolo non consumato e favoriscono la rigenerazione urbana e territoriale di cui al capo VI del titolo V, quali modalità prioritarie per il soddisfacimento dei fabbisogni insediativi;
 - c) promuovono il contrasto alla frammentazione territoriale e alla dispersione insediativa, attraverso soluzioni localizzative contigue al sistema insediativo urbanizzato esistente e funzionali alla riqualificazione del disegno del margine urbano.
- 5. Il PTR stabilisce criteri, indirizzi, modalità tecniche e parametri quantitativi per contrastare il consumo di suolo a livello regionale, provinciale e comunale e perseguire il bilancio di consumo pari a zero, in relazione alla superficie urbanizzata comprensiva delle infrastrutture viarie e ferroviarie e tenuto conto, in particolare, del grado di artificializzazione, della fascia altimetrica, della classe demografica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, nonché dell'effettiva sussistenza di fabbisogno abitativo e di sviluppo delle attività produttive, anche al fine di garantire la qualità e la funzionalità del territorio montano.
- 6. Il PTCP può declinare le previsioni del PTR relative al consumo di suolo in relazione alle finalità, agli oggetti e alle materie di competenza.
- 7. In attuazione e nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 5 e 6, gli strumenti di pianificazione comunale possono prevedere il consumo di suolo esclusivamente in assenza di alternative, nei casi in cui non sussistano le condizioni per attuare interventi di rigenerazione urbana e territoriale o di riorganizzazione delle infrastrutture esistenti, ferme restando le misure compensative di cui al comma 3. In particolare, gli strumenti di pianificazione comunale con funzione operativa di cui all’articolo 16 individuano le specifiche misure compensative e di mitigazione per il riequilibrio ambientale e territoriale.
- 8. Nell'ambito della VAS degli strumenti di pianificazione sono considerate le alternative previsionali e localizzative insediativo-infrastrutturali che non comportino consumo di suolo. Nei relativi provvedimenti è specificamente e adeguatamente motivata l’eventuale necessità di prevedere l'utilizzo di suolo non consumato.
- 9. I Comuni rendono pubblici i dati numerici e cartografici dello stato del consumo di suolo nel proprio territorio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. La Giunta regionale provvede al monitoraggio del consumo di suolo, definendone le modalità, nonché alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale dei relativi dati.

Art. 7 – (Quadro conoscitivo, raccolta e interscambio dei dati informativi)

- 1. Il quadro conoscitivo (QC) è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione dei contenuti degli strumenti di pianificazione di cui a questa legge, attraverso cui è fornita la rappresentazione organica e la valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il QC evidenzia, altresì, le problematiche prevalenti e indica le relazioni tra le stesse e i sistemi urbani e territoriali in cui sono presenti.

2. Per evitare duplicazioni nell'esercizio dell'attività di rappresentazione e di valutazione di cui al comma 1, la Regione, le Province e i Comuni predispongono il QC dei propri strumenti di pianificazione nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, tenendo conto del QC degli altri livelli istituzionali.
3. La carta di sintesi del dissesto idro-geomorfologico costituisce elaborato obbligatorio dei QC di tutti gli strumenti di pianificazione di cui a questa legge.
4. Allo scopo di semplificare la predisposizione del QC degli strumenti di pianificazione comunale e di agevolarne la conformazione e l'adeguamento al PPR, la Regione, le Province, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e gli enti strumentali della Regione, che per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali svolgono compiti di raccolta, elaborazione e aggiornamento di informazioni e di dati conoscitivi relativi al territorio e all'ambiente, rendono disponibili gratuitamente i dati raccolti e provvedono costantemente al relativo aggiornamento. La Regione promuove la conclusione di accordi con altri soggetti pubblici e privati ai fini della raccolta e dell'interscambio dei dati in loro possesso.
5. I QC generali e settoriali di tutti gli enti coinvolti convergono nella Piattaforma Informatica Unica di libero accesso. La piattaforma informatica unica costituisce la base informativa territoriale per la raccolta e la gestione dei dati di supporto alle funzioni di programmazione e di pianificazione, per la rappresentazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche, nonché per il calcolo del consumo di suolo. La piattaforma è co-gestita dai soggetti della pianificazione di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso le conferenze di copianificazione di cui all'articolo 4, e il suo funzionamento è coordinato dalla Regione. La Regione cura, altresì, l'inserimento nella piattaforma informatica dei dati relativi al PPR condivisi e validati con il Ministero della cultura.
6. I piani settoriali concorrono a integrare il QC dello strumento di pianificazione del medesimo livello di governo con riferimento allo specifico ambito di interesse e alla materia trattata.
7. La Giunta regionale individua i contenuti minimi, gli elaborati, le regole tecniche di elaborazione dei QC e le conseguenti modalità di verifica e di monitoraggio. La Giunta regionale provvede altresì alla definizione delle caratteristiche e delle specifiche tecniche della piattaforma informatica unica di cui al comma 5.
8. L'aggiornamento del QC del PTR, del PTCP e del PUG è effettuato con cadenza almeno quadriennale.

Titolo II – Pianificazione paesaggistica

Art. 8 – (Piano paesaggistico regionale- PPR)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, della Convenzione europea sul paesaggio e del d.lgs. 42/2004 e ferme restando le funzioni del Ministero della cultura ai sensi del medesimo decreto legislativo, i soggetti della pianificazione di cui all'articolo 2, comma 1, e le altre amministrazioni pubbliche, che nell'ambito delle rispettive attribuzioni intervengono sul territorio, cooperano alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio quale componente essenziale ed espressione dell'identità del territorio regionale e informano la loro attività ai principi di uso consapevole, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
2. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale (PPR) definisce gli obiettivi e gli indirizzi di tutela e di valorizzazione del paesaggio, al fine di assicurare che esso sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.
3. Il PPR, in particolare, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari dell'intero territorio regionale, le caratteristiche paesaggistiche, individua i sistemi e gli elementi meritevoli di tutela, delimita gli ambiti paesaggistici, stabilendo per ciascuno di essi la normativa d'uso, e indica le misure per il corretto

inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.

4. Per ciascun ambito paesaggistico il PPR definisce apposite prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del d.lgs. 42/2004, esprime indirizzi e direttive e stabilisce obiettivi di qualità paesaggistica finalizzati, in particolare:
 - a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela;
 - b) all'individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio, compatibili con la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
 - c) alla valorizzazione, al recupero e alla riqualificazione delle aree e degli immobili compromessi o degradati, anche attraverso la rigenerazione urbana e territoriale, per la reintegrazione dei valori preesistenti o la creazione di nuovi valori paesaggistici e culturali, perseguendo il miglioramento della qualità complessiva del territorio e il contrasto al consumo di suolo;
 - d) all'individuazione di siti di interesse geologico e geomorfologico al fine di salvaguardare la loro integrità.
5. Ai fini dell'elaborazione del PPR e della ricognizione delle caratteristiche fisiche, ecologiche, storiche e culturali del paesaggio marchigiano, la Giunta regionale provvede alla definizione di elenchi o inventari di beni naturali e storici del territorio ulteriori rispetto a quelli vincolati a fini paesaggistici.
6. Le disposizioni del PPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli altri strumenti di pianificazione di cui a questa legge e sono immediatamente prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi dei medesimi strumenti. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni non compatibili contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.
7. Le Province, i Comuni e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni del PPR entro i termini stabiliti dal PPR medesimo e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione. ~~Limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.~~
- 7-8. ~~Nelle more dell'adozione del PPR e dell'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici delle Province e dei Comuni continuano ad essere vigenti le deroghe previste dall'articolo 60 delle NTA del vigente PPAR, ed i Comuni, in particolare, applicano le disposizioni dello stesso che consentono di intervenire nelle zone consolidate dell'edificato di centri storici e nelle zone di completamento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.~~
- 8-9. La partecipazione del Ministero della cultura al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione delle Province e dei Comuni alle previsioni del PPR è assicurata attraverso la conferenza di CeVI con applicazione dei procedimenti di cui agli articoli 13 e 15. Per le aree naturali protette si applicano le specifiche disposizioni di settore e quanto previsto dall'articolo 33, comma 25.

Art. 9 – (Procedimento di approvazione del PPR)

1. Il PPR è elaborato congiuntamente dalla Regione e dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta un documento preliminare di piano, condiviso con il Ministero della cultura nell'ambito dei lavori di elaborazione del piano medesimo, contenente elementi conoscitivi e indirizzi generali e comprensivo del rapporto preliminare VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Il documento preliminare, ferma restando l'applicazione della normativa statale vigente in materia di VAS, è reso pubblico nei modi più idonei ad assicurare adeguate forme di informazione e partecipazione, con le modalità e i tempi, comunque non inferiori a trenta giorni,

indicati nel documento medesimo ed è portato a conoscenza delle Province, dei Comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette.

3. Conclusa la fase preliminare di cui al comma 2, la Giunta regionale, all'esito della prosecuzione dei lavori per l'elaborazione congiunta con il Ministero della cultura, adotta il progetto preliminare di PPR corredato del rapporto ambientale VAS. Dalla data di adozione della proposta preliminare di PPR decorrono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004.
4. Il progetto preliminare di PPR adottato, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato per sessanta giorni nel sito istituzionale della Regione ed è portato a conoscenza delle Province, dei Comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso, comprensivo degli elementi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione. Nel termine di pubblicazione dell'avviso medesimo, chiunque può prendere visione del progetto preliminare del PPR e formulare osservazioni. Le consultazioni ai fini della VAS si svolgono nel rispetto dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006.
5. Fermi restando gli adempimenti e i termini stabiliti dalla normativa statale vigente per la VAS, la Giunta regionale, d'intesa con il Ministero della cultura, si esprime sulle osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del parere motivato di VAS e, previo accordo con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), adotta il progetto definitivo di PPR. Il progetto definitivo adottato è trasmesso al Consiglio–Assemblea legislativa regionale che lo approva, sulla base dell'accordo con il Ministero della cultura, entro i successivi novanta giorni.
6. Il PPR è pubblicato nel sito istituzionale della Regione unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 152/2006. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando il rispetto dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
7. A far data dall'approvazione del PPR le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
8. Nel procedimento di approvazione del PPR è assicurata la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale.
9. Il procedimento di cui a questo articolo si applica anche per l'approvazione di varianti al PPR.

Titolo III – Pianificazione regionale

Art. 10 – (Piano territoriale regionale – PTR)

1. Il Piano territoriale regionale (PTR) definisce la strategia, gli obiettivi e gli indirizzi per i processi di sviluppo sostenibile del territorio, per la programmazione economica e per le politiche settoriali regionali, assicurando nel contempo la tutela e la salvaguardia del territorio, la coesione, la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale, tenendo conto delle strategie nazionali e europee.
2. In armonia con le strategie e le politiche europee e nazionali, nel rispetto del PPR e dei piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006, il PTR, in particolare:
 - a) costituisce il quadro strutturale di riferimento per il disegno strategico dei processi di sviluppo e sostenibilità del territorio regionale, per la programmazione economica e per le politiche settoriali regionali;

- b) definisce scelte, indirizzi, direttive, limiti e regole per il governo e la coesione del territorio, lo sviluppo e la competitività sostenibili, attraverso il concorso della pianificazione territoriale e urbanistica delle Province e dei Comuni;
 - c) indica le infrastrutture, i servizi, le attrezzature e gli insediamenti che assumono rilievo strategico per lo sviluppo della comunità regionale e stabilisce indirizzi e prescrizioni per la definizione delle conseguenti scelte di assetto e di organizzazione territoriale;
 - d) individua i sistemi territoriali, costituiti da ambiti sub-regionali e intercomunali nei quali si integrano le dimensioni sociale, economica, culturale, geo-ambientale, infrastrutturale, sanitaria, insediativa e dei trasporti per il governo del territorio;
 - e) stabilisce criteri, indirizzi, modalità tecniche e parametri quantitativi per contrastare il consumo di suolo a livello regionale, provinciale e comunale ai sensi dell'articolo 6 e perseguire il bilancio di consumo pari a zero;
 - f) contiene indirizzi e direttive generali per la prevenzione dei rischi geologici, idro- geomorfologici, idraulici, sismici e meteo-climatici, anche ai fini della delocalizzazione di immobili e infrastrutture, e per la riduzione dell'inquinamento nei centri abitati e nelle zone industriali;
 - g) contiene indirizzi per la conservazione, il recupero e la riqualificazione dei centri storici.
3. La Regione può promuovere l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale dei Comuni e delle Province nei sistemi territoriali individuati nel PTR.

Art. 11 – (Procedimento di approvazione del PTR)

1. Ai fini della formazione del PTR la Giunta regionale approva un documento programmatico che individua le finalità, gli obiettivi generali, gli esiti attesi, i criteri e le metodologie di impostazione del piano e comprende il QC e il rapporto preliminare VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Il documento programmatico è reso pubblico nei modi più idonei ad assicurare adeguate forme di informazione e partecipazione, con le modalità e i tempi, comunque non inferiori a trenta giorni, indicati nel documento medesimo ed è trasmesso alle Province e ai Comuni, anche ai fini dei lavori della conferenza di CeVI e dell'eventuale integrazione dei suoi contenuti.
2. La Regione convoca la prima conferenza di CeVI per la presentazione e la valutazione del documento programmatico e per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare ai fini della VAS.
3. Partecipano alla conferenza di CeVI le Province e i Comuni capoluogo di provincia, che forniscono il loro contributo e rappresentano le loro valutazioni anche attraverso l'espressione di un parere facoltativo in seno alla conferenza medesima. Alla conferenza di CeVI partecipa, altresì, il Ministero della cultura per quanto di competenza in relazione all'articolo 145 del d.lgs. 42/2004.
4. Vi partecipano, inoltre:
 - a) i soggetti competenti in materia ambientale di cui al d.lgs. 152/2006;
 - b) i soggetti la cui partecipazione sia ritenuta necessaria ai fini della copianificazione e della valutazione;
 - b)c) le rappresentanze regionali delle associazioni di categoria e le professioni tecniche maggiormente rappresentative;
- ~~5. La conferenza può, altresì, consultare altri soggetti, anche portatori di interessi diffusi.~~
- ~~6.5.~~ Fermi restando i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006, la prima conferenza di CeVI conclude i propri lavori entro sessanta giorni dalla prima riunione.
- ~~7.6.~~ La Giunta regionale, avvalendosi degli elementi acquisiti e tenuto conto degli esiti della prima conferenza di CeVI, adotta il progetto preliminare del PTR, corredato del rapporto ambientale VAS. Dalla data di adozione del progetto preliminare del PTR decorrono le misure di salvaguardia dal medesimo indicate.
- ~~8.7.~~ Il progetto preliminare del PTR, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato per sessanta giorni nel sito istituzionale della Regione. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso, comprensivo degli

elementi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione medesima. Il progetto preliminare del PTR è contestualmente trasmesso alla conferenza di CeVI.

~~9-8.~~ Nel termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 8, chiunque può prendere visione del progetto preliminare del PTR e formulare osservazioni. Le consultazioni ai fini della VAS si svolgono nel rispetto dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006.

~~10-9.~~ L'autorità competente per la VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie di competenza anche nell'ambito della conferenza di CeVI ed esprime il parere motivato di compatibilità ambientale con le modalità e nei termini di cui all'articolo 15 del d.lgs. 152/2006.

~~11-10.~~ La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro sessanta giorni decorrenti dal ricevimento del parere motivato di VAS e adotta contestualmente la proposta tecnica di progetto definitivo del PTR con le revisioni conseguenti alle osservazioni accolte e alle risultanze del parere medesimo.

~~12-11.~~ La Regione convoca la seconda conferenza di CeVI, che esprime la sua valutazione della proposta tecnica del progetto definitivo del PTR entro sessanta giorni dalla prima seduta. Alla conferenza partecipano i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 e, se individuati dal PTR adottato, i Comuni capofila dei sistemi territoriali. La conferenza può stabilire, con il consenso unanime della Regione, delle Province e del Ministero della cultura, di prorogare il termine per la conclusione dei lavori di non oltre trenta giorni.

~~13-12.~~ La Giunta regionale, tenuto conto degli esiti della seconda conferenza di CeVI e del parere motivato di VAS, adotta il progetto definitivo del PTR e lo trasmette al Consiglio–Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.

~~14-13.~~ Il PTR approvato è pubblicato nel sito istituzionale della Regione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione medesima, fermo restando il rispetto dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

~~15-14.~~ Il procedimento di cui a questo articolo si applica anche per l'approvazione di varianti al PTR.

Titolo IV – Pianificazione provinciale

Art. 12 – (Piano territoriale di coordinamento provinciale- PTCP)

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione territoriale di livello intermedio tra la pianificazione regionale e quella comunale, che delinea gli obiettivi, gli elementi fondamentali e gli indirizzi di assetto e di sviluppo del territorio provinciale, con indicazione delle misure da attuare prioritariamente. Al PTCP si conformano i piani e i programmi di settore di competenza della Provincia e ad esso si rapportano gli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Nel rispetto del PPR e dei piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006, in coerenza con il PTR, nonché con gli obiettivi strategici regionali ivi previsti, e recependone gli eventuali contenuti prescrittivi, il PTCP:
 - a) individua gli elementi costitutivi e strutturali del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, insediativo-infrastrutturali e storiche;
 - b) contiene criteri per il dimensionamento dei carichi insediativi degli strumenti di pianificazione comunale;
 - c) individua le disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio e per la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti;

- d) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali e indica le linee di intervento per la sistemazione idro-geomorfologica, forestale e in genere per il consolidamento del suolo, la regimazione delle acque e la riduzione delle aree soggette a erosione superficiale;
- e) individua le aree ai fini dell'eventuale proposta istitutiva di parchi e riserve naturali;
- f) delinea le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e provinciale, i criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse e degli insediamenti di rilievo sovracomunale, nonché i criteri per l'organizzazione della mobilità provinciale;
- g) indica criteri e modalità per favorire il coordinamento degli strumenti di pianificazione dei Comuni e per incentivare la loro azione congiunta;
- h) contiene indirizzi per la promozione, il sostegno e l'applicazione della perequazione territoriale di cui all'articolo 27 e per la rigenerazione territoriale di cui all'articolo 25, anche attraverso gli accordi territoriali di cui all'articolo 28;
- i) definisce i requisiti e i criteri per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante);
- l) stabilisce i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale e individua le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita ai sensi della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche);
- m) può declinare le previsioni del PTR relative al contrasto al consumo di suolo ai sensi dell'articolo 6.

Art. 13 – (Procedimento di approvazione del PTCP)

1. Ai fini della formazione del PTCP la Provincia approva un documento programmatico che individua le finalità, gli obiettivi generali, gli esiti attesi e i criteri di impostazione del piano e comprende il QC e il rapporto preliminare VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Il documento programmatico è reso pubblico nei modi più idonei ad assicurare adeguate forme di informazione e partecipazione, con le modalità e i tempi, comunque non inferiori a trenta giorni, indicati nel documento medesimo, anche ai fini dei lavori della conferenza di CeVI e dell'eventuale integrazione dei suoi contenuti.
2. La Provincia convoca la prima conferenza di CeVI per la presentazione e la valutazione del documento programmatico e per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare ai fini della VAS.
3. Fermi restando i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006, la prima conferenza di CeVI conclude i propri lavori entro sessanta giorni dalla prima riunione.
4. La Provincia, avvalendosi degli elementi acquisiti e tenuto conto degli esiti della prima conferenza di CeVI, redige il progetto preliminare del PTCP, corredato del rapporto ambientale VAS. Il progetto preliminare del PTCP è adottato con deliberazione del consiglio provinciale. Dalla data di adozione del progetto preliminare del PTCP decorrono le misure di salvaguardia ivi indicate.
5. Il progetto preliminare del PTCP, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato per sessanta giorni nel sito istituzionale della Provincia con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Della pubblicazione è data notizia mediante avviso, comprensivo degli elementi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Provincia. Il progetto preliminare del PTCP è contestualmente trasmesso alla conferenza di CeVI.

6. Nel termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, chiunque può prendere visione del progetto preliminare del PTCP e formulare osservazioni. Le consultazioni ai fini della VAS si svolgono nel rispetto dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006.
7. L'autorità competente per la VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie di competenza anche nell'ambito della conferenza di CeVI ed esprime il parere motivato di compatibilità ambientale con le modalità e nei termini di cui all'articolo 15 del d.lgs. 52/2006.
8. Il consiglio provinciale si esprime sulle osservazioni pervenute entro sessanta giorni decorrenti dal ricevimento del parere motivato di VAS e adotta contestualmente la proposta tecnica di progetto definitivo del PTCP con le revisioni conseguenti alle osservazioni accolte e alle risultanze del parere medesimo.
9. La Provincia convoca la seconda conferenza di CeVI, che esprime la sua valutazione della proposta tecnica del progetto definitivo del PTCP entro sessanta giorni dalla prima seduta. La conferenza può stabilire, con il consenso unanime dei soggetti con diritto di voto, di prorogare il termine per la conclusione dei lavori di non oltre trenta giorni.
10. Il PTCP è approvato con deliberazione del consiglio provinciale, che dà atto di aver recepito gli esiti della seconda conferenza di CeVI e il parere motivato di VAS. Se il consiglio provinciale non intende accettare gli esiti della conferenza, la Provincia, entro trenta giorni, può riproporre gli aspetti su cui dissente convocando una ulteriore e definitiva conferenza di CeVI che, entro trenta giorni dal suo insediamento, esprime la propria decisione definitiva; in tal caso il PTCP può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione della conferenza.
11. Il PTCP è pubblicato nel sito istituzionale della Provincia con le modalità di cui all'articolo 32 della l. 69/2009 unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 152/2006. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando il rispetto dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
12. Alla conferenza di CeVI partecipano con diritto di voto, oltre all'amministrazione procedente, la Regione e il Ministero della cultura. Vi partecipano senza diritto di voto:
 - a) i Comuni del territorio provinciale, che forniscono il loro contributo e rappresentano le loro valutazioni anche attraverso l'espressione di un parere facoltativo in seno alla conferenza medesima;
 - b) i soggetti competenti in materia ambientale di cui al d.lgs. 152/2006;
 - c) i soggetti la cui partecipazione sia ritenuta necessaria ai fini della copianificazione e della valutazione;
 - e)d) le associazioni provinciali di categoria e le professioni tecniche maggiormente rappresentative.-
- ~~13. La conferenza può, altresì, consultare altri soggetti, anche portatori di interessi diffusi.~~
- ~~14.13.~~ 13. La valutazione della conferenza è espressa a maggioranza delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto.
- ~~15.14.~~ 14. Sono in ogni caso vincolanti ai fini della valutazione conclusiva, ancorché minoritarie, le posizioni espresse:
 - a) dalla Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:
 - (i) in merito alla compatibilità con gli strumenti di pianificazione regionale e al recepimento dei loro eventuali contenuti prescrittivi, nonché degli atti e dei piani in materia di paesaggio, ambiente, rischio idro-geomorfologico e sismico, rischio di incidente rilevante, infrastrutture e attrezzature di livello regionale, interregionale o statale;
 - (ii) per garantire il coordinamento e l'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali;
 - (iii) per garantire il rispetto di questa legge;

b) dal Ministero della cultura, in relazione alla conformazione e all'adeguamento alle previsioni della pianificazione paesaggistica in attuazione dell'articolo 145 del d.lgs. 42/2004.

~~16-15.~~ Ai fini di cui al comma 15, lettera a), se necessario, il rappresentante della Regione può richiedere una proroga del termine di conclusione dei lavori della conferenza di non oltre trenta giorni, per consentire alla Giunta regionale di deliberare.

~~17-16.~~ Alla luce delle posizioni emerse, la valutazione della conferenza può essere espressa anche in relazione a una o più parti del PTCP.

~~18-17.~~ Il procedimento di cui a questo articolo si applica anche per l'approvazione di varianti al PTCP.

Titolo V – Pianificazione comunale

Capo I – Pianificazione urbanistica con funzione strutturale e regolativa

Art. 14 – (Piano urbanistico generale unico – PUG)

1. La pianificazione urbanistica comunale è esercitata attraverso atti con funzione strutturale e strategico-previsiva, regolativa e operativa.
2. La funzione strutturale e strategico-previsiva e la funzione regolativa sono svolte attraverso il Piano urbanistico generale unico (PUG), cui corrispondono rispettivamente al suo interno la componente strutturale e strategico-previsiva, di seguito componente strutturale, e la componente regolativa.
3. La funzione operativa è svolta attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 16.
4. Il PUG è lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale, che recepisce a livello comunale i contenuti del PPR, si adegua ai piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 ed è formato in coerenza con il PTR, il PTCP, i piani e i programmi di settore degli altri livelli istituzionali, recependone altresì gli eventuali contenuti prescrittivi.
5. La componente strutturale del PUG esprime le finalità e gli obiettivi di governo del territorio comunale e ne individua gli esiti attesi, in termini di prestazioni, qualità ed effetti a livello paesaggistico, storico-culturale, territoriale, ambientale, urbanistico, economico e sociale. Essa configura le scelte e le previsioni di assetto e di sviluppo del territorio orientate prioritariamente alla rigenerazione urbana e territoriale, al contrasto al consumo di suolo e alla sostenibilità dello sviluppo, degli usi e delle trasformazioni.
6. Ai fini di cui al comma 5, la componente strutturale:
 - a) contiene l'inquadramento e l'interpretazione strutturale del territorio, del suo sistema insediativo-infrastrutturale e di quello agricolo-ambientale, attraverso il QC e l'analisi valutativa dei caratteri fisici, ambientali, geomorfologici, socio-economici, paesaggistici e culturali da tutelare e valorizzare;
 - ~~a)b)~~ provvede all'aggiornamento dinamico del quadro conoscitivo e valutativo su cui fonda le norme di gestione;
 - ~~b)c)~~ recepisce i vincoli ricognitivi previsti da leggi, dalla pianificazione paesaggistica, dai piani territoriali e settoriali, nonché gli eventuali altri valori territoriali meritevoli di tutela;
 - ~~c)d)~~ quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo e definisce la soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto di quanto stabilito dal PTR ed eventualmente dal PTCP ai sensi dell'articolo 6;
 - ~~d)e)~~ rappresenta le esigenze di sviluppo delle attività produttive e terziarie, degli insediamenti abitativi, dei servizi e della mobilità, delle attrezzature e degli spazi della città pubblica;
 - ~~e)f)~~ indica le scelte relative al sistema insediativo-infrastrutturale e al sistema agricolo-ambientale, alle direttrici di sviluppo sostenibile, di conservazione e di consolidamento, alle previsioni di completamento, alla localizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e alla tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche;

- ~~f~~g) indica le scelte generali relative alla città pubblica e prevede a tal fine criteri, parametri e riferimenti quantitativi da applicare per garantire le dotazioni urbanistiche e territoriali di cui all'articolo 21;
- ~~g~~h) indica le vocazioni del territorio, nonché le relative idoneità con particolare riguardo ai profili idro-geomorfologico, idraulico, sismico, paesaggistico e ambientale, individuando gli ambiti territoriali di riferimento;
- ~~h~~i) rappresenta, anche ai fini della perequazione urbanistica di cui all'articolo 20, gli ambiti vocati alla trasformazione urbanistica, nonché alla rigenerazione urbanistica e territoriale e individua per gli stessi i relativi parametri e riferimenti quantitativi da applicare per garantire le dotazioni urbanistiche e territoriali e le necessarie infrastrutture;
- ~~i~~j) fissa le regole generali, i criteri e le modalità della perequazione urbanistica di cui all'articolo 20;
- ~~h~~m) indica i carichi insediativi minimi e massimi e le dotazioni urbanistiche e, se previste, territoriali da rispettare nell'esercizio della funzione operativa di cui all'articolo 16, ove ricorrente;
- ~~m~~n) detta direttive e indirizzi orientati alla rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 25, al contrasto al consumo di suolo e alla sostenibilità degli usi e delle trasformazioni, sia in relazione alle aree da conservare e da consolidare disciplinate dalla componente regolativa del PUG, sia in relazione agli ambiti oggetto di interventi di trasformazione o di rigenerazione urbanistica e territoriale di cui alla funzione operativa dell'articolo 16;
- ~~n~~o) recepisce le risultanze degli studi di microzonazione sismica e attua le disposizioni della normativa statale e regionale vigente in materia;
- ~~o~~p) individua, raccordandosi con il Piano di protezione civile comunale, le aree di emergenza da sottoporre a speciale misura di conservazione e, in coerenza con il PTR, può definire i criteri per la delocalizzazione di immobili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera f);
- ~~p~~q) evidenzia il recepimento dei contenuti del PPR e i profili di coerenza e di compatibilità con il PTR, con il PTCP e con gli eventuali piani o programmi di settore delle amministrazioni competenti ai diversi livelli istituzionali, nonché il recepimento dei loro eventuali contenuti prescrittivi.
7. La componente strutturale prevede le regole e le metodologie per verificare la coerenza con le proprie previsioni sia della componente regolativa, sia degli eventuali strumenti di pianificazione con funzione operativa. Per coerenza si intende la relazione di compatibilità, linearità, non contraddittorietà, proattività, funzionalità, efficienza ed efficacia della componente regolativa e degli strumenti di pianificazione con funzione operativa rispetto ai contenuti, agli obiettivi, alle finalità e agli esiti attesi, anche in termini di prestazioni e qualità, della componente strutturale del PUG, con particolare riferimento:
- a) al rispetto di quanto stabilito in merito al contrasto al consumo di suolo dall'articolo 6, dal PTR ed eventualmente dal PTCP, nonché ai sensi del comma 6, lettera c) di questo articolo;
- b) alla sostenibilità ambientale e territoriale, relativamente:
- (i) agli obiettivi di protezione ambientale, di qualità e di rigenerazione urbana e territoriale, alla ragionevolezza delle scelte effettuate, rispetto alle possibili alternative, alla corretta individuazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dalle scelte effettuate, nonché all'idoneità delle misure previste a impedire, ridurre o compensare tali impatti;
- (ii) all'adeguatezza delle dotazioni urbanistiche e territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici.
8. In caso di esito negativo delle verifiche di coerenza di cui al comma 7, l'approvazione degli strumenti di pianificazione con funzione operativa di cui all'articolo 16 o di modifiche da apportare alla componente regolativa è subordinata alla variante del PUG.
9. La Giunta regionale può approvare apposite linee guida per l'attuazione delle verifiche di coerenza di cui al comma 7.

10. La componente strutturale è corredata di elaborati cartografici in scala compresa fra 1:25.000 e 1:5.000 idonei a esplicitarne i contenuti interpretativi, programmatici e operativi, i profili normativi, i sistemi insediativo-infrastrutturale e agricolo-ambientale del territorio e i loro eventuali sottosistemi, nonché gli ambiti territoriali di cui al comma 6, lettera h), ai fini dell'attivazione della funzione operativa e del suo sviluppo mediante gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 16.
11. La componente strutturale ha effetto a tempo indeterminato e non ha efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali a fini edificatori, né conferisce potenzialità edificatorie o aspettative giuridicamente tutelate di analogo contenuto, fermo restando quanto stabilito dal comma 24.
12. La componente regolativa del PUG disciplina il sistema insediativo-infrastrutturale esistente, le aree agricole, le aree naturali da conservare e le parti di territorio non interessate da trasformazioni urbanistiche e dalla rigenerazione urbanistica di cui all'articolo 25.
13. Ai fini di cui al comma 12, la componente regolativa:
 - a) individua, perimetra e disciplina i tessuti storici e consolidati del territorio urbanizzato ed edificato, anche ai fini della valutazione del consumo di suolo;
 - b) individua e disciplina:
 - (i) il sistema insediativo esistente in tutte le sue parti, con i relativi servizi e spazi pubblici, composto dalla città storica, dagli altri tessuti urbanistico-edilizi, da nuclei ed edifici isolati;
 - (ii) il territorio produttivo agricolo e il territorio di conservazione e di riqualificazione del sistema agricolo-ambientale;
 - (iii) il sistema infrastrutturale esistente della mobilità, delle reti tecnologiche e degli impianti, anche tenuto conto delle esigenze di efficiente ed efficace funzionamento dello stesso.
14. La componente regolativa contiene norme di attuazione urbanistico-edilizie ed è corredata di elaborati cartografici sviluppati in idonea scala compresa fra 1:5.000 e 1: 2.000. Con riguardo ai tessuti storici del sistema insediativo, nonché ai singoli edifici e ai manufatti dotati di qualità tipomorfologiche o architettoniche significative per la storia della comunità locale, gli elaborati cartografici sono sviluppati in scala non inferiore a 1: 2.000 o catastale.
15. Le norme di attuazione urbanistico-edilizie e gli elaborati cartografici di cui al comma 14 definiscono, nel rispetto del regolamento edilizio comunale:
 - a) i parametri ambientali, urbanistici ed edilizio-architettonici per le parti di territorio comunale di cui ai commi 12 e 13;
 - b) gli indici e i parametri fondiari ed edilizi necessari per la progettazione degli interventi ad attuazione diretta;
 - c) la disciplina delle attività di manutenzione, conservazione, ristrutturazione e completamento, fisico e funzionale, ivi comprese le norme edilizie e igienico-sanitarie, la disciplina degli spazi e degli altri elementi che caratterizzano l'edificato consolidato e le relative dotazioni urbanistiche e, ove esistenti, territoriali.
16. La componente regolativa ha efficacia a tempo indeterminato, fermo restando quanto stabilito dal comma 24.
17. La componente regolativa ha efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali.
18. Il PUG indica i casi nei quali la componente regolativa può fungere da parametro di coerenza, ai sensi del comma 7, per l'esercizio della funzione operativa di cui all'articolo 16.
19. Ferma restando la coerenza con il PUG ai sensi del comma 7, non costituiscono varianti e sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare le modifiche della componente regolativa che riguardino:
 - a) la correzione di errori materiali o l'eliminazione di contraddizioni tra gli elaborati della componente regolativa che possano essere univocamente risolte;
 - b) le modifiche di limitata entità relative a infrastrutture e attrezzature pubbliche o di uso pubblico;

- c) le modificazioni parziali ai singoli tipi di intervento, senza incrementi di volumetria, sempre che non conducano alla ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per i quali il PUG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PUG fra i beni culturali e paesaggistici e non incidano sul dimensionamento del PUG, fermo restando il rispetto dell'articolo 21;
 - d) la destinazione delle dotazioni urbanistiche di cui all'articolo 21 ad altra destinazione tra quelle previste nell'ambito delle destinazioni proprie delle dotazioni urbanistiche medesime, fermo restando il rispetto delle quantità complessive di cui al medesimo articolo 21.
20. Si intende per modifica di limitata entità di cui al comma 19, lettera b), quella che, nel rispetto dei parametri, delle regole e dei criteri appositamente fissati dal PUG, interessa una parte minoritaria dell'esistente oggetto di intervento, comunque inferiore al 20 per cento, e con modesta portata funzionale rispetto a quella propria dell'esistente medesimo.
21. Le proposte di modifica di cui al comma 19, lettere b), c) e d), sono trasmesse alla Regione, alla Provincia territorialmente competente e al Ministero della cultura per eventuali osservazioni da far pervenire al Comune nel termine di venti giorni dal ricevimento della proposta medesima. Alle modifiche di cui al primo periodo si applica l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
22. Il PUG è dotato del QC, della carta di sintesi del dissesto idro-geomorfologico, delle relazioni idro-geomorfologica, sismica e tecnico-idraulica, della verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'articolo 31, della relazione di compatibilità con la zonizzazione acustica e degli eventuali elaborati previsti dalla normativa in materia di rischio di incidente rilevante (RIR). IL PUG e il Piano di protezione civile comunale si raccordano tra loro.
23. La Giunta regionale può stabilire disposizioni per la redazione degli elaborati di cui a questo articolo, anche ai fini della loro gestione informatizzata.
24. Resta ferma l'applicazione della normativa statale vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15 – (Procedimento di approvazione del PUG)

1. Ai fini della formazione del PUG, il Comune approva un documento programmatico che individua le finalità, gli obiettivi generali, gli esiti attesi e i criteri di impostazione del PUG medesimo e comprende il QC e il rapporto preliminare VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Il documento programmatico è reso pubblico nei modi più idonei ad assicurare adeguate forme di informazione e partecipazione con le modalità e i tempi, comunque non inferiori a trenta giorni, indicati nel documento medesimo, anche ai fini dei lavori della conferenza di CeVI e dell'eventuale integrazione dei suoi contenuti.
2. Il Comune convoca la prima conferenza di CeVI per la presentazione e la valutazione del documento programmatico e per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare ai fini della VAS.
3. Fermi restando i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006, la prima conferenza di CeVI conclude i propri lavori entro sessanta giorni dalla prima riunione, salvo proroga di non oltre trenta giorni disposta con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, anche al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale vigente.
4. Il Comune, avvalendosi degli elementi acquisiti e tenuto conto degli esiti della prima conferenza di CeVI, redige il progetto preliminare del PUG, corredato del rapporto ambientale VAS e della documentazione di cui all'articolo 14, comma 22. Il progetto preliminare del PUG è adottato con deliberazione del consiglio comunale.
5. Dalla data di adozione del progetto preliminare del PUG decorrono le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

6. Il progetto preliminare del PUG, unitamente ai suoi allegati, è depositato presso la sede comunale ed è pubblicato per sessanta giorni nel sito istituzionale del Comune con le modalità di cui all'articolo 32 della l. 69/2009. Del deposito e della pubblicazione è data notizia mediante avviso, comprensivo degli elementi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Comune. Il progetto preliminare del PUG è contestualmente trasmesso alla conferenza di CeVI.
7. Nel termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 6, chiunque può prendere visione del progetto preliminare del PUG e formulare osservazioni. Le consultazioni ai fini della VAS si svolgono nel rispetto dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006.
8. L'autorità competente per la VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie di competenza, anche nell'ambito della conferenza di CeVI, ed esprime il parere motivato di compatibilità ambientale con le modalità e nei termini di cui all'articolo 15 del d.lgs. 52/2006.
9. Il consiglio comunale si esprime sulle osservazioni pervenute entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del parere motivato di VAS e adotta contestualmente la proposta tecnica di progetto definitivo del PUG con le revisioni conseguenti alle osservazioni accolte e alle risultanze del parere medesimo.
10. Il Comune convoca la seconda conferenza di CeVI che esprime la sua valutazione della proposta tecnica del progetto definitivo del PUG entro novanta giorni dalla prima seduta. La conferenza può stabilire, con il consenso unanime dei soggetti con diritto di voto, di prorogare il termine per la conclusione dei lavori di non oltre trenta giorni.
11. Il PUG è approvato con deliberazione del consiglio comunale, che dà atto di aver recepito gli esiti della seconda conferenza di CeVI e il parere motivato di VAS. Se il consiglio comunale non intende accettare gli esiti della conferenza, il Comune, entro trenta giorni, può riproporre gli aspetti su cui dissente convocando una ulteriore e definitiva conferenza di CeVI che, entro trenta giorni dal suo insediamento, esprime la propria decisione definitiva; in tal caso il PUG può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione della conferenza.
12. Il PUG è pubblicato nel sito istituzionale del Comune con le modalità di cui all'articolo 32 della l. 69/2009 unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 152/2006. Il PUG entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando il rispetto dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
13. Alla conferenza di CeVI partecipano con diritto di voto, oltre all'amministrazione procedente, la Regione, la Provincia territorialmente competente e il Ministero della cultura. Vi partecipano senza diritto di voto:
 - a) i soggetti competenti in materia ambientale di cui al d.lgs. 152/2006;
 - b) i soggetti la cui partecipazione sia ritenuta necessaria ai fini della copianificazione e della valutazione;
 - b)c) le associazioni provinciali di categoria e le professioni tecniche maggiormente rappresentative.-
- ~~14. La conferenza può, altresì, consultare altri soggetti, anche portatori di interessi diffusi.~~
- 15-14. La valutazione della conferenza è espressa a maggioranza delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto.
- 16-15. Sono in ogni caso vincolanti ai fini della valutazione conclusiva, ancorché minoritarie, le posizioni espresse:
 - a) alla Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:
 - (i) in merito alla compatibilità con gli strumenti di pianificazione regionale e al recepimento dei loro eventuali contenuti prescrittivi, nonché degli atti e dei piani in materia di paesaggio, ambiente, rischio idro-geomorfologico e sismico, rischio di incidente rilevante, infrastrutture e attrezzature di livello regionale, interregionale o statale;

- (ii) per garantire il coordinamento e l'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali;
 - (iii) per garantire il rispetto di questa legge;
 - b) dal Ministero della cultura, in relazione alla conformazione e all'adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni della pianificazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 145 del d.lgs. 42/2004.
- 17-16. Ai fini di cui al comma 16, lettera a), se necessario, il rappresentante della Regione può richiedere una proroga del termine di conclusione dei lavori della conferenza di non oltre trenta giorni, per consentire alla Giunta regionale di deliberare.
- 18-17. Nel caso in cui la votazione si concluda senza una posizione prevalente, il Ministero della cultura non è computato tra i votanti e si esprime con parere vincolante ai sensi del comma 16, lettera b).
- 19-18. Alla luce delle posizioni emerse, la valutazione della conferenza può essere espressa anche in relazione a una o più parti del PUG.
- 20-19. Il procedimento di cui a questo articolo si applica anche per l'approvazione di varianti al PUG.

Capo II – Sviluppo operativo e gestione della pianificazione

Art. 16 – (Pianificazione urbanistica con funzione operativa)

1. La funzione operativa della pianificazione urbanistica comunale è finalizzata allo sviluppo operativo e progettuale della componente strutturale del PUG che ne esprime la possibile attivazione. Essa riguarda esclusivamente le trasformazioni urbanistiche e gli interventi di rigenerazione urbanistica e di rigenerazione territoriale di cui all'articolo 25 ed è realizzata in coerenza con la componente strutturale medesima ai sensi dell'articolo 14, comma 7.
2. La pianificazione urbanistica di cui al comma 1 si esplica attraverso piani urbanistici esecutivi a iniziativa pubblica e a iniziativa privata (PUE), nonché attraverso accordi operativi (AO) conclusi con soggetti privati al fine di recepire proposte di sviluppo operativo del PUG ai sensi e nel rispetto dell'articolo 11 della l. 241/1990.
3. Nei casi di particolare complessità o che comportino una specifica attività di coordinamento degli interventi, il Comune può approvare un Programma operativo (PO) di durata non superiore a dieci anni da attuare attraverso i PUE e gli AO, i quali a loro volta sono eseguiti nel rispetto dei relativi termini di durata di cui al comma 5, anche oltre il termine decennale del PO medesimo. Resta in ogni caso ferma la possibilità di avvalersi del piano pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).
4. I PUE e gli AO contengono norme urbanistico-edilizie di attuazione e di progettazione in relazione agli ambiti di trasformazione urbanistica o di rigenerazione urbanistica e territoriale di cui all'articolo 14, comma 6, lettera h), con efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali.
5. Fatto salvo il diverso termine eventualmente previsto dalla legislazione statale per specifici piani o interventi e ferma restando la normativa statale in materia di espropriazione per pubblica utilità, i PUE e gli AO sono eseguiti entro un termine non superiore a dieci anni, decorso il quale divengono inefficaci per la parte non attuata. Si applicano in ogni caso le penalità e i rimedi previsti dall'ordinamento e dalla convenzione urbanistica di cui al comma 7, lettera e).
6. I PUE a iniziativa privata decadono se, trascorso il termine di ventiquattro mesi dall'approvazione, non sia intervenuta la stipula dei relativi atti convenzionali. L'atto di autorizzazione alla stipula dell'AO decade se, nel termine di cui al primo periodo, non sia intervenuta la stipula dell'AO. Il termine di ventiquattro mesi può essere prorogato una sola volta, al massimo per ulteriori dodici mesi, per gravi ragioni debitamente comprovate.
7. I PUE e gli AO sono costituiti dai seguenti elaborati:

- a) la relazione illustrativa e di fattibilità tecnico-economica, la quale in particolare:
 - (i) dà dettagliatamente conto della coerenza del PUE e dell'AO con la componente strutturale del PUG nel rispetto delle regole e delle metodologie di cui all'articolo 14, comma 7;
 - (ii) indica i soggetti attuatori, le modalità di finanziamento e di gestione degli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
 - b) la documentazione concernente le analisi e le indagini svolte, la verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 31 e la verifica idro-geomorfologica e sismica ove previste, nonché la verifica di compatibilità acustica;
 - c) le tavole di progetto in scala adeguata che definiscono l'assetto plano-volumetrico degli interventi, le relazioni fisico-morfologiche e funzionali in riferimento al contesto urbanistico-edilizio circostante, le reti infrastrutturali e i servizi pubblici e di uso pubblico, con l'eventuale individuazione di sub-ambiti o di unità minime di intervento tali da consentire, comunque, la realizzazione di parti funzionalmente significative delle infrastrutture e dei servizi dell'intero ambito di trasformazione o di rigenerazione urbanistica o territoriale;
 - d) le norme e le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, la disciplina delle modalità e dei tempi per l'attuazione e il riparto fra i soggetti attuatori dei costi delle infrastrutture e dei servizi pubblici, oggetto di apposita stima;
 - e) la convenzione urbanistica nella quale sono definiti, in particolare, gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi, le garanzie finanziarie per assicurare la realizzazione e la cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto, nonché le clausole attuative della perequazione urbanistica, ove prevista;
 - f) il documento contenente l'individuazione delle superfici e degli immobili interessati dalla trasformazione urbanistica o dalla rigenerazione urbanistica o territoriale, con riferimento a elenchi e mappe catastali.
8. I PUE e gli AO sono corredati della documentazione concernente la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006.
9. I PUE e gli AO sono equivalenti ai piani attuativi, comunque denominati, degli strumenti urbanistici generali previsti dalla normativa vigente. In relazione al loro contenuto e alle loro finalità possono, in particolare, e anche per parti, assumere il valore e l'efficacia dei seguenti atti:
- a) piani particolareggiati e piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica);
 - b) piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);
 - c) piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
 - d) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
 - e) programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
 - f) programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

10. Resta ferma l'applicazione della normativa statale vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 17 – (Procedimento di approvazione dei PUE e degli AO)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, nonché ai fini della consultazione preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS o per la VAS, copia delle proposte di PUE e di AO è pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione e depositata presso la sede comunale per consentire a chiunque di prenderne visione e fornire contributi in relazione sia agli aspetti urbanistici sia a quelli ambientali.
2. Il Comune può promuovere in ogni caso, anche in ragione della rilevanza e della complessità delle previsioni dello strumento che intende approvare, forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini, di altre pubbliche amministrazioni, di associazioni e comitati, anche attraverso incontri preliminari, per fornire informazioni sul progetto e acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio.
3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, il Comune può promuovere la presentazione di proposte di AO attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali sono evidenziati gli obiettivi e le finalità da perseguire nello sviluppo operativo delle previsioni del PUG. A tale scopo il Comune può fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo da osservare nella predisposizione della proposta.
4. Alla consultazione preliminare di cui al comma 1 sono invitati a partecipare, anche nelle forme della conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14 della l. 241/1990, i soggetti competenti in materia ambientale.
5. I contributi pervenuti nella fase di consultazione preliminare sono utilizzati ai fini di eventuali modifiche e integrazioni della proposta di PUE e di AO, nonché ai fini della predisposizione del rapporto ambientale, nel caso in cui sia stata avviata la procedura di VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Nel caso in cui sia stata avviata la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, la consultazione preliminare si conclude con un provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS del PUE o dell'AO; in tale ultima ipotesi si applica l'articolo 13 del d.lgs. 152/2006.
6. In relazione ai PUE a iniziativa privata e agli AO, anche all'esito della consultazione effettuata, il Comune verifica la coerenza della proposta presentata con la componente strutturale del PUG e, ove da questa previsto e per gli aspetti specificamente indicati, con la componente regolativa, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, nonché l'interesse pubblico alla loro realizzazione, con particolare riferimento alle dotazioni urbanistiche e, ove previsto, territoriali, alle infrastrutture e ai servizi pubblici correlati all'attuazione degli interventi, alla realizzazione degli obiettivi ecologico-ambientali, di qualità urbana, di contrasto al consumo di suolo e di rigenerazione urbanistica o territoriale previsti dal PUG. Nell'ambito di tali verifiche il Comune può indicare modifiche o integrazioni da apportare alla proposta medesima.
7. In caso di PUE a iniziativa pubblica, la giunta comunale definisce la proposta di PUE attestandone la coerenza con il PUG ai sensi dell'articolo 14, comma 7, e la trasmette al consiglio comunale per l'adozione.
8. Il consiglio comunale provvede all'adozione del PUE nel termine di novanta giorni dalla conclusione della verifica di assoggettabilità a VAS o, in caso di VAS, dalla presentazione della proposta definitiva corredata del rapporto ambientale, previa acquisizione degli eventuali pareri, dei nulla osta e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato. Il termine di novanta giorni può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di integrazioni documentali o per l'introduzione di modifiche o integrazioni.

9. Il PUE adottato, unitamente ai suoi elaborati, è trasmesso alla Regione, alla Provincia territorialmente competente e al Ministero della cultura, è depositato presso la sede comunale ed è pubblicato nel sito istituzionale del Comune per sessanta giorni con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 69/2009. Del deposito e della pubblicazione è data notizia mediante avviso, comprensivo degli eventuali elementi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Comune.
10. Nel termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 9, chiunque può prendere visione del PUE adottato e formulare osservazioni. Le consultazioni ai fini della VAS, se prevista, si svolgono nel rispetto dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006.
11. Nello stesso termine di cui al comma 10 la Regione e la Provincia territorialmente competente possono formulare osservazioni in relazione alla coerenza del PUE con il PUG rispetto agli esiti della copianificazione di cui all'articolo 15; il Ministero della cultura si esprime per gli aspetti di competenza ai sensi della l. 1150/1942 e può formulare osservazioni in relazione alla conformazione e all'adeguamento del PUE alle previsioni della pianificazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del d.lgs. 42/2004, sulla base degli esiti della copianificazione.
12. Decorso il termine di cui al comma 10 e pervenuto il parere motivato di VAS, ove previsto, entro i novanta giorni successivi, previa acquisizione degli eventuali pareri, dei nulla osta e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente, il consiglio comunale approva il PUE motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni pervenute e dando atto di aver recepito le risultanze del parere motivato di VAS, ove previsto.
13. Il PUE approvato è portato a conoscenza della Regione, della Provincia territorialmente competente e del Ministero della cultura, è pubblicato, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 152/2006, ove prevista, nel sito informatico istituzionale del Comune con le modalità di cui all'articolo 32 della l. 69/2009 e diviene efficace con la pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando il rispetto dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
14. Il procedimento di cui ai commi da 8 a 13 si applica anche agli AO. In tale ipotesi l'atto di adozione di cui al comma 8 e l'atto di approvazione di cui al comma 12 sono sostituiti rispettivamente dall'atto di verifica e valutazione della proposta di accordo e dall'atto di autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo, quali determinazioni dell'organo competente ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990.
15. Il procedimento di cui a questo articolo si applica anche per l'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione con funzione operativa di cui all'articolo 16.
16. Le modifiche che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni urbanistiche e territoriali sono approvate con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 18 – (Consorzi di proprietari e comparti edificatori)

1. La proposta di PUE a iniziativa privata può essere presentata al Comune dai proprietari riuniti in consorzio rappresentanti almeno la maggioranza assoluta del valore degli immobili ricompresi nell'ambito interessato, calcolata in base all'imponibile catastale, previo invito rivolto agli altri proprietari.
2. Il Comune informa tempestivamente della presentazione della proposta i restanti proprietari rappresentanti la minoranza ai fini dell'eventuale sottoscrizione della medesima, previa adesione al consorzio, entro un termine non superiore a sessanta giorni.
3. Dopo l'approvazione del PUE a iniziativa privata, il Comune diffida i proprietari dissenzienti o inerti ad attuare le indicazioni del piano manifestando l'adesione alla convenzione e assegna a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni.

4. In caso di PUE a iniziativa pubblica il Comune informa tempestivamente della proposta i proprietari rappresentanti la totalità degli immobili dell'ambito interessato. Dopo l'approvazione del PUE a iniziativa pubblica, il Comune invita i medesimi proprietari a manifestare la propria adesione alla relativa convenzione e a costituirsi in consorzio entro un termine non inferiore a trenta giorni. Il consorzio è validamente costituito con la maggioranza di cui al comma 1.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 per i PUE a iniziativa privata o, per i PUE a iniziativa pubblica, in caso di costituzione del consorzio senza l'adesione della totalità dei proprietari interessati, con apposita deliberazione del consiglio comunale, il Comune può procedere alla formazione del comparto.
6. Formato il comparto, il consorzio ne consegue la piena disponibilità mediante l'espropriazione per pubblica utilità, ai sensi della normativa vigente, degli immobili dei proprietari non aderenti, con oneri a carico dello stesso consorzio.
7. Il Comune può in ogni caso procedere alla formazione di comparti anche con l'approvazione del PUE, ove non si ritenga possibile assicurarne altrimenti l'attuazione. In tal caso, formato il comparto, il Comune invita i proprietari, entro il termine fissato nell'atto di notifica, comunque non inferiore a trenta giorni, a riunirsi in consorzio, il quale consegue la piena disponibilità del comparto con le modalità di cui al comma 6. Per la costituzione del consorzio sono sufficienti le maggioranze di cui al comma 1.
8. Decorso inutilmente il termine per la costituzione del consorzio nei casi di cui ai commi 4 e 7, il Comune può procedere all'espropriazione per pubblica utilità.

Art. 19 – (Concorsi di progettazione e di idee)

1. Anche al fine di favorire interventi di rigenerazione urbana e territoriale e la loro qualità progettuale, i Comuni possono promuovere il ricorso a concorsi di progettazione e di idee, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. I concorsi di cui al comma 1 ~~possono essere~~sono previsti principalmente per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione comunale con funzione operativa di cui all'articolo 16 e delle relative progettualità, con particolare riferimento agli ambiti di rilievo paesaggistico, ambientale, architettonico e storico-artistico.
3. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUE e agli AO elaborati ai sensi del comma 2 ~~possono prevedere~~prevedono lo scomputo dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale dei costi sostenuti per lo svolgimento del concorso di progettazione e di idee, per una percentuale non superiore al 50 per cento del loro importo.
- 3.4. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, paesaggistica, edilizia e architettonica dei progetti di cui al presente articolo, le premialità previste dall'articolo 26 sono aumentate del 10 per cento nel caso si ricorra alla procedura del concorso di progettazione e di idee.

Capo III – Principio di perequazione e città pubblica

Art. 20 – (Perequazione urbanistica)

1. La pianificazione urbanistica comunale privilegia la perequazione urbanistica, quale principio, metodo e tecnica operativa per:
 - a) evitare disparità di trattamento tra proprietà immobiliari che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto e realizzare l'indifferenza delle proprietà medesime rispetto alle scelte di pianificazione urbanistica, attraverso l'equa ripartizione dei benefici e degli oneri che da essa derivano;

- b) assicurare la realizzazione e la qualificazione della città pubblica, comprensiva delle infrastrutture e dell'edilizia residenziale pubblica, in relazione allo sviluppo della città privata, quale complesso delle abitazioni e delle attività economiche, produttive e terziarie.
2. Il PUG stabilisce le regole generali, i criteri e le modalità della perequazione, che trova applicazione con particolare riferimento agli interventi di trasformazione urbanistica e di rigenerazione urbanistica, e individua gli ambiti interessati, che possono essere costituiti anche da parti di territorio non contigue.
 3. La perequazione urbanistica, se prevista dal PUG nei termini di cui all'articolo 14, è attuata attraverso i PUE e gli AO nonché, in relazione alla componente regolativa, mediante permesso di costruire convenzionato.
 4. Per l'attuazione della perequazione, possono essere formati comparti edificatori nei casi e con le modalità di cui all'articolo 18.
 5. La perequazione urbanistica si realizza con l'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra le proprietà immobiliari comprese nell'ambito interessato, indipendentemente dalla localizzazione dell'edificabilità e dalla destinazione d'uso assegnata alle singole proprietà.
 6. Nell'ambito interessato dalla perequazione gli immobili da destinare alle dotazioni urbanistiche e, ove previsto, territoriali, nonché ad attrezzature e infrastrutture pubbliche o di uso pubblico e all'edilizia residenziale pubblica, se prevista, sono oggetto di cessione gratuita al Comune e i diritti edificatori complessivamente attribuiti alla superficie territoriale dell'ambito medesimo si concentrano nelle restanti proprietà immobiliari.
 7. In caso di alta tensione abitativa gli strumenti di pianificazione con funzione operativa di cui all'articolo 16, in coerenza con il PUG, disciplinano la localizzazione e l'edificabilità degli interventi di edilizia residenziale pubblica da attuare nell'ambito perequato. Il Comune, acquisite le aree, a tale scopo cedute mediante perequazione, stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei lotti di intervento ai soggetti attuatori, con prioritaria destinazione all'ambito interessato dall'intervento di trasformazione o rigenerazione urbanistica.
 8. Per effetto dell'approvazione degli strumenti di pianificazione con funzione operativa, la capacità edificatoria riconosciuta agli immobili dell'ambito interessato dà luogo a diritti edificatori, che sono trasferibili all'interno dell'ambito medesimo. I Comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, disciplinandone le modalità di tenuta, di aggiornamento e di pubblicità.
 9. La durata dei diritti edificatori non può superare il periodo di validità del PUE o dell'AO che li ha generati, nei termini di cui all'articolo 16.
 10. Gli immobili e le aree occorrenti per la realizzazione di dotazioni urbanistiche e territoriali, delle opere di urbanizzazione e degli interventi di edilizia residenziale pubblica non acquisiti mediante perequazione urbanistica possono comunque essere conseguiti dal Comune, senza più avvalersi del metodo perequativo, attraverso l'espropriazione per pubblica utilità ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 21 – (Dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica)

1. Le dotazioni urbanistiche e territoriali costituiscono il complesso delle aree, delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico che concorrono a realizzare la città pubblica per le finalità di cui all'articolo 1. Ferma restando la normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, le dotazioni urbanistiche e territoriali sono reperite di norma mediante la perequazione urbanistica di cui all'articolo 20, anche attraverso la costituzione di diritti d'uso pubblico.
2. La pianificazione urbanistica comunale assicura il reperimento di aree e attrezzature per la realizzazione delle dotazioni urbanistiche e territoriali di cui a questo articolo, ai fini del perseguimento di obiettivi di accessibilità universale e di fruibilità delle aree pubbliche, di contrasto al consumo di suolo, di permeabilità dei suoli, di miglioramento della biodiversità e della funzionalità

ecosistemica delle aree verdi, di supporto alla mobilità sostenibile, di qualità e riconoscibilità dello spazio pubblico nel paesaggio urbano, di sostenibilità energetica e di edilizia residenziale pubblica.

3. Le dotazioni di cui al comma 1, si distinguono in:
 - a) dotazioni urbanistiche di livello locale o zonale, riservate agli asili nido, alla scuola dell'infanzia e dell'obbligo, a verde pubblico, alle attività collettive e di interesse comune, tra cui in particolare quelle religiose, culturali, socio-assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, per protezione civile, alla sosta e alla mobilità sostenibile con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie e loro arredi;
 - b) dotazioni territoriali di livello urbano-territoriale e di interesse generale, riservate all'istruzione superiore all'obbligo, ad attrezzature socio-sanitarie e ospedaliere, a parchi urbano-territoriali, alla protezione civile di cui ai piani comunali di protezione civile.
4. Per le funzioni residenziali la quantità minima di dotazioni urbanistiche di cui alla lettera a) del comma 3 è di 18 mq per abitante insediato o da insediare. Negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale la metà di tale dotazione è riservata a verde pubblico, che può comprendere anche spazi attrezzati a parco o giardino, per il gioco e il tempo libero e orti urbani. La restante metà è riservata agli altri servizi e attrezzature di cui alla lettera a) del comma 3 da distribuire in relazione alle peculiarità dei singoli contesti e dei relativi fabbisogni, delle caratteristiche morfologiche del territorio, del livello di accessibilità e dei servizi di mobilità urbana.
5. Gli strumenti di pianificazione urbanistica con funzione operativa di cui all'articolo 16 prevedono una dotazione aggiuntiva a quella di cui al comma 3 da riservare a verde pubblico non inferiore a 3 mq, fatta eccezione per i Comuni di cui al comma 10 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 26, comma 3.
6. Per le funzioni terziarie, commerciali e turistico-ricettive la quantità minima e inderogabile delle dotazioni urbanistiche è pari all'80 per cento della superficie lorda di pavimento (Slp). Nel caso di nuovo insediamento la quantità minima e inderogabile delle dotazioni urbanistiche è pari al 100 per cento della Slp. In entrambi i casi almeno la metà della quantità minima è riservata a parcheggio pubblico e la restante quantità, di norma, prevalentemente a verde.
7. Per le funzioni produttivo-logistiche la quantità minima e inderogabile delle dotazioni urbanistiche è pari al 10 per cento della superficie fondiaria degli insediamenti. In caso di nuovo insediamento la quantità minima e inderogabile è pari al 20 per cento della superficie territoriale destinata al medesimo insediamento. In entrambi i casi almeno la metà della quantità minima è riservata a verde pubblico o di uso pubblico e a impianti arborei e vegetazionali, con prevalenti finalità paesaggistiche ed ecosistemiche. La restante metà è riservata alla sosta e a eventuali attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico.
8. Nel PUG dei Comuni con popolazione complessiva insediata o da insediare superiore a 15.000 abitanti è assicurata la dotazione territoriale di cui al comma 3, lettera b), in misura non inferiore a 17,5 mq per abitante, di norma così distribuita:
 - a) 1,5 mq/abitante destinati alle attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione degli istituti universitari;
 - b) 1 mq/abitante destinato alle attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere;
 - c) 15 mq/abitante destinati a parchi pubblici urbani e territoriali.
9. I PTCP possono prevedere criteri per la localizzazione delle dotazioni territoriali di cui al comma 3, lettera b), anche prescindendo dai confini amministrativi e dalla popolazione complessiva dei singoli Comuni, con particolare riguardo alle attrezzature e agli spazi destinati alla protezione civile.
A tal fine i PTCP possono prevedere perequazioni territoriali e accordi territoriali di cui al titolo VI che stabiliscano una diversa distribuzione delle dotazioni in relazione agli abitanti previsti per ciascun Comune, fermo restando il rispetto della dotazione complessiva afferente alla somma degli abitanti previsti.

10. Fermi restando gli altri casi per i quali il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967), prevede possibili riduzioni, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti insediati o da insediare, non appartenenti a Unioni con popolazione superiore, possono motivatamente ridurre di non oltre il 30 per cento le quantità minime delle dotazioni urbanistiche di cui al comma 4.

~~11. I proventi dei titoli abilitativi e delle monetizzazioni nel territorio urbanizzato delle aree per dotazioni territoriali, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla qualificazione di immobili comunali ad uso pubblico, al risanamento di complessi edilizi pubblici e privati compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, all'attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dell'attività edilizia e agli interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la gestione telematica delle funzioni di governo del territorio. Gli introiti derivanti dalla eventuale monetizzazione delle dotazioni urbanistiche e territoriali, in caso di dimostrata impossibilità di reperimento o oggettiva inadeguatezza dimensionale per la relativa funzione, se prevista dalla pianificazione urbanistica comunale e adeguatamente motivata, costituiscono entrate vincolate per la realizzazione, il potenziamento o la manutenzione di altre dotazioni urbanistiche e territoriali preferibilmente contermini o nelle immediate adiacenze. In ogni caso la monetizzazione è commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre equivalenti aree.~~

11. Le quantità di superfici destinate a parcheggio pubblico possono essere reperite totalmente o parzialmente in strutture sovrastanti o sottostanti il suolo, ove previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.
12. In parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un'elevata accessibilità sostenibile, il PUG può disciplinare la realizzazione di interventi di riuso e di rigenerazione urbana che escludano o riducano l'utilizzo delle autovetture private e nei quali non trovano applicazione le disposizioni generali e settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pubblici e pertinenziali. Le convenzioni urbanistiche, accluse agli accordi operativi, ai piani attuativi di iniziativa pubblica o ai permessi di costruire convenzionati che disciplinano tali interventi di rigenerazione, riportano l'impegno del privato e dei suoi aventi causa a rispettare le limitazioni all'uso di autovetture e sono trascritte nei registri immobiliari. Il PUG può altresì stabilire una significativa riduzione della dotazione di parcheggi pubblici in ambiti nei quali gli stessi siano compensati dalla corrispondente attuazione di quote aggiuntive di parcheggi pertinenziali o da forme di sostegno alla mobilità sostenibile. Il PUG può prevedere la realizzazione di insediamenti che presentino le caratteristiche stabilite dal presente comma anche nelle nuove urbanizzazioni attuabili in conformità alla presente legge.
13. Gli atti convenzionali dei PUE e degli AO possono prevedere a carico del soggetto attuatore l'obbligo di manutenzione delle aree cedute gratuitamente al Comune o asservite all'uso pubblico per dotazioni urbanistiche e territoriali.
14. In aggiunta alle dotazioni urbanistiche e territoriali di cui al comma 3, nei Comuni con alta tensione abitativa, se previsto dal PUG, la pianificazione con funzione operativa individua aree da cedere al Comune da destinare a edilizia residenziale pubblica, reperite di norma mediante perequazione urbanistica. In tal caso il relativo carico urbanistico è computato ai fini del calcolo complessivo delle dotazioni urbanistiche comunque da soddisfare.

Capo IV – Procedimenti speciali di variante

Art. 22 – (Varianti mediante accordo di programma e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

1. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, ove intenda promuovere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 un accordo di programma che comporti variazione del PUG, convoca una conferenza preliminare delle amministrazioni interessate.
2. La proposta di accordo è corredata dal progetto, nonché dagli elaborati di natura ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS o della procedura di VAS.
3. L'espressione dell'assenso preliminare all'accordo da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti è preceduta da una determinazione dell'organo competente.
4. Qualora in sede di conferenza preliminare sia verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti partecipanti all'accordo, acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, la proposta di accordo di programma è depositata presso le sedi dei partecipanti medesimi per sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un avviso di deposito. Il Ministero della Cultura si esprime in ordine agli aspetti concernenti la conformazione e l'adeguamento alla pianificazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del d.lgs.42/2004.
5. Del deposito e della pubblicazione è data notizia mediante avviso, comprensivo degli eventuali elementi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione Marche e nel sito istituzionale dei soggetti partecipanti.
6. Nel termine di cui al comma 4, chiunque può prendere visione della proposta di accordo e formulare osservazioni. Le consultazioni ai fini della VAS si svolgono nel rispetto dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006.
7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 6 o dal ricevimento del parere motivato di VAS, ove previsto, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca i soggetti interessati alla conclusione dell'accordo. I soggetti partecipanti esprimono le loro determinazioni anche tenendo conto delle osservazioni presentate. Qualora siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di accordo assentita dall'organo competente ai sensi del comma 3, l'assenso alla conclusione dell'accordo di ciascun soggetto partecipante è preceduto dalla deliberazione del medesimo organo.
8. L'accordo di programma, sottoscritto dagli enti partecipanti, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del Comune o dei Comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante.
9. Il decreto di approvazione, corredato della copia integrale dell'accordo di programma, è pubblicato, dopo l'intervenuta ratifica del consiglio o dei consigli dei Comuni interessati, nel sito istituzionale dell'amministrazione che ha promosso la conclusione dell'accordo ed è depositato presso la sede dei soggetti pubblici partecipanti. Un avviso dell'avvenuta approvazione è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il decreto di approvazione produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del predetto avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013, esso sia integralmente pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione che ha promosso la conclusione dell'accordo.
10. Qualora il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio degli enti pubblici di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, determini la necessità di apportare varianti al PUG, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano ha valore di

adozione della relativa variante. In tal caso si osservano le disposizioni dell'articolo 15 e i termini di cui ai commi 3 e 10 del medesimo articolo sono ridotti alla metà.

11. Decorso il termine di cui all'articolo 15, comma 10, ridotto alla metà, il consiglio comunale delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, in ordine alla mancata espressione del Ministero della cultura.

Art. 23 – (Varianti mediante SUAP)

1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), nei casi in cui il PUG non individui, rispettivamente nella componente strutturale e nella componente regolativa, ambiti vocati o aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o gli ambiti o le aree individuati siano insufficienti rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale di cui al comma 2, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della l. 241/1990, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.
2. Unitamente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi, l'interessato presenta al responsabile del SUAP il progetto relativo alle attività da insediare, la proposta della variante del PUG, comprendente gli elaborati di natura ambientale, una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale, le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento, le eventuali ricadute in termini occupazionali, le conseguenze per il caso di mancata realizzazione dell'intervento medesimo e il cronoprogramma.
3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la completezza formale della documentazione. In caso di esito negativo della verifica di completezza formale della documentazione, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni documentali necessarie, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. La richiesta interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Qualora entro il termine assegnato l'interessato non produca le integrazioni richieste, il responsabile del SUAP conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza.
4. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, l'istanza e i relativi allegati sono pubblicati, per quarantacinque giorni, nel sito istituzionale del Comune e dello sportello unico.
5. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune con le modalità di cui all'articolo 32 della l. 69/2009. Nei termini della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni. Le consultazioni ai fini della VAS si svolgono nel rispetto dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006. Le osservazioni presentate sono esaminate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
6. L'autorità competente per la VAS, ove prevista, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie di competenza nell'ambito della conferenza di servizi ed esprime il parere motivato di compatibilità ambientale con le modalità e nei termini di cui all'articolo 15 del d.lgs. 152/2006.
7. L'esito della conferenza di servizi, ove sussista il parere favorevole della Provincia, è sottoposto alla votazione del consiglio nella prima seduta utile. In caso di approvazione da parte del consiglio comunale il responsabile del SUAP rilascia il titolo abilitativo unico entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica; in caso di mancata approvazione il procedimento è concluso con il rigetto dell'istanza.

Capo V – Disposizioni per il territorio rurale

Art. 24 – (Disciplina del territorio rurale)

1. La pianificazione del territorio rurale ai diversi livelli istituzionali è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari e silvo-pastorali, riconoscendone e salvaguardandone le differenti vocazionalità, le qualità paesaggistiche e ambientali, inclusi gli edifici di valore storico-architettonico, culturale, identitario e documentario che connotano il territorio rurale.
2. Nel rispetto del PPR la componente strutturale del PUG individua nel sistema agricolo-ambientale il territorio rurale e lo ripartisce nei seguenti ambiti agricoli in relazione alla funzione produttiva e ai caratteri ambientali e paesaggistici:
 - a) ambiti agricoli per lo sviluppo dell'agricoltura, individuati considerando la caratterizzazione economica del territorio interessato, il sistema aziendale agricolo esistente, le capacità produttive del suolo, nonché le caratteristiche pedologiche, climatiche e di giacitura del suolo medesimo. Per tali ambiti la componente regolativa del PUG indica interventi finalizzati alla conservazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività silvo-pastorali;
 - b) ambiti agricoli di notevole interesse ambientale e paesaggistico, individuati in relazione ai loro caratteri ambientali e paesaggistici e, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia ambientale, destinati ad attività agro-silvo pastorali; per tali ambiti la componente regolativa del PUG definisce specifiche norme tecniche di attuazione urbanistico-edilizie volte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse produttive dell'agricoltura. In detti ambiti l'attività edilizia è prioritariamente volta al recupero e alla valorizzazione del patrimonio esistente per usi agricoli e, comunque, le nuove costruzioni devono rispettare parametri costruttivi compatibili con i caratteri dell'ambito.
3. Per gli ambiti di cui al comma 2, lettera b), i nuovi fabbricati sono realizzati in adiacenza o in prossimità dei fabbricati esistenti dell'impresa agricola, evitando la realizzazione di costruzioni isolate che frammentino e alterino la struttura consolidata del territorio rurale e del paesaggio, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico-sanitarie che stabiliscono distanze minime per i nuovi impianti.
4. Fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati e in assenza di possibile localizzazione alternativa, in particolare per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici, il PUG non può destinare ad usi extra-agricoli i suoli agricoli:
 - a) in favore dei quali sono stati erogati aiuti pubblici o finanziamenti europei per il sostegno delle attività agricole nei cinque anni dall'ultima erogazione e comunque per il periodo di validità degli impegni sottoscritti;
 - b) utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività e redditività;
 - c) inclusi in piani di riordino fondiario e irriguo in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o di ricomposizione o razionalizzazione fondiaria.
5. La componente regolativa del PUG individua e disciplina gli interventi negli edifici rurali e nelle strutture agricole ubicati nel territorio rurale.
6. La componente regolativa del PUG, nel rispetto del D.M. 1444/1968, stabilisce gli indici di densità fondiaria per le nuove residenze rurali o per gli ampliamenti di quelle esistenti per gli imprenditori agricoli professionali e disciplina le relative dotazioni urbanistiche.
7. Ogni Comune, anche ai fini della costruzione del QC, effettua e aggiorna un censimento del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sulla base della scheda-tipo adottata dalla Giunta regionale. La validazione del censimento avviene in sede di conferenza di CeVI.
8. Per i Comuni privi del censimento, possono essere effettuati sugli edifici esistenti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Capo VI – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e territoriale

Art. 25 – (Rigenerazione urbana e territoriale)

1. Gli strumenti di pianificazione di cui a questa legge sono finalizzati prioritariamente alla rigenerazione urbana e territoriale, quale modalità integrata di governo del territorio per il contrasto al consumo di suolo, la riqualificazione dei sistemi insediativi e infrastrutturali esistenti e per l'eliminazione di situazioni di degrado. La rigenerazione urbana e territoriale si realizza attraverso strategie, azioni, regole e progettualità finalizzate al perseguimento di obiettivi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idro-geomorfologico, di qualità paesaggistica, ecologica, urbanistica, edilizia e architettonica, di promozione dello sviluppo sostenibile, di equità sociale e del diritto all'abitazione, anche attraverso la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e pubblica.
2. Gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale sono individuati e attuati nel rispetto dei regimi di tutela previsti dal d.lgs. 42/2004 e in conformità al PPR.
3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la rigenerazione urbana interessa edifici o gruppi di edifici, sia pubblici che privati, spazi, servizi e infrastrutture in aree urbane ed è diretta a elevarne la qualità ambientale, urbanistica e architettonica e ad accrescerne l'attrattività e la vivibilità, anche attraverso diverse funzioni e nuovi usi, compresi quelli temporanei, assicurando in particolare:
 - a) il miglioramento o l'adeguamento sismico; nonché la riduzione della vulnerabilità urbana;
 - b) l'efficientamento energetico;
 - c) il risparmio idrico;
 - d) il miglioramento della qualità igienico-funzionale;
 - e) la bonifica dei suoli inquinati;
 - f) la riduzione delle aree impermeabili;
 - g) il potenziamento e la riqualificazione delle aree verdi;
 - h) lo sviluppo della mobilità sostenibile e la promozione della pedonalità, della ciclabilità e dell'accesso al trasporto pubblico, anche attraverso soluzioni di intermodalità;
 - i) l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale;
 - l) l'efficientamento della raccolta differenziata.
 - m) La qualità dell'abitare, l'inclusione e l'innovazione sociale.
4. La rigenerazione urbana è attuata nel rispetto della normativa statale vigente in materia e si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) "riqualificazione dell'edificato", concernente interventi di riuso e di ristrutturazione edilizia, anche con incremento di volumetria, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia, relativi a singoli edifici, costruzioni o limitati gruppi di edifici e loro pertinenze.

Tali interventi ad attuazione diretta o con permesso di costruire convenzionato, ove necessario, realizzano almeno due degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d). Gli interventi di riqualificazione dell'edificato sono ammessi secondo criteri, condizioni e limiti stabiliti dalla componente regolativa del PUG, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e della disciplina di tutela del centro storico e degli edifici di valore storico, artistico e testimoniale di cui alla medesima componente regolativa. Nell'ambito di tali criteri, condizioni e limiti, la componente regolativa del PUG può prevedere incentivi ai sensi dell'articolo 26;
 - b) "rigenerazione urbanistica", concernente interventi di ristrutturazione urbanistica, comprensivi dell'addensamento e della sostituzione urbana, relativi ad aree del sistema insediativo e infrastrutturale esistente. Tali interventi riguardano, in particolare, immobili degradati, marginali, dismessi o di scarsa utilizzazione e consistono in processi rigenerativi, anche incrementali, quali, in particolare, l'assegnazione di diverse funzioni e nuovi usi, anche temporanei, la realizzazione o l'adeguamento delle dotazioni urbanistiche e, ove previste, territoriali, delle infrastrutture e dei

servizi pubblici, l'accessibilità e la mobilità, nonché l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Gli interventi di rigenerazione urbanistica si attuano, con riferimento agli ambiti vocati a tale scopo indicati dalla componente strutturale del PUG, mediante gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale con funzione operativa di cui all'articolo 16.

5. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge, ed ivi inclusi quelli di cui al comma 13 dell'articolo 21, sono di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 26. Al fine di favorire tali interventi, inoltre, sono ritenute tra di loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale, turistico-ricettivo, direzionale, servizi, produttivo e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita fino a 2500 mq di superficie di cui alla L.R. 22/2021 e ss.mm e Regolamento n. 4/2022;
- b) produttivo, direzionale, servizi, e commerciale limitatamente alle medie strutture da 2500 mq di superficie ed alle grandi strutture di vendita di cui alla L.R. 22/2021 e ss.mm e Regolamento n. 4/2022.

I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, ancorché non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, non vengono considerati rilevanti e quindi sono sempre consentiti, a tale fine prevedendosi l'adozione di procedure amministrative semplificate, nel rispetto dei principi generali previsti dalla legislazione nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal piano urbanistico, nonché alle attività di logistica o autotrasporto e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994, le cui destinazioni d'uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione nel piano urbanistico.

5-6. La rigenerazione territoriale interessa il territorio prevalentemente extraurbano, inteso quale territorio rurale e naturale, può avere ricaduta sovralocale ed è finalizzata, anche attraverso l'assegnazione di diverse funzioni e nuovi usi, compresi quelli temporanei, alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico-territoriale e infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o socio-economico, al ripristino del suolo naturale e agricolo e delle sue funzioni e al miglioramento della qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, per tutelare il benessere e la salute dei cittadini, gli ecosistemi e le risorse naturali.

6-7. Con riferimento agli interventi di cui al comma 5, la componente strutturale del PUG, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, indica gli ambiti vocati alla rigenerazione territoriale, gli obiettivi e gli esiti attesi di riorganizzazione insediativa, di riqualificazione paesaggistica, ambientale e architettonica, nonché i criteri di recupero e riuso di aree e sedimi infrastrutturali, di siti e aree dismesse già impermeabilizzati. Tali interventi si attuano, secondo quanto stabilito dal PUG in ragione della loro natura e del livello di complessità, mediante intervento diretto o permesso di costruire convenzionato, se previsti nella componente regolativa o nei casi di cui al comma 7, ovvero mediante gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale con funzione operativa di cui all'articolo 16.

7-8. Nell'ambito della rigenerazione territoriale, se previsto dalla componente regolativa del PUG, sono consentiti interventi di totale demolizione di edifici ubicati nel territorio extraurbano del sistema agricolo e ambientale, non utilizzati da almeno ~~cinque-tre~~ anni, non sottoposti a tutela e non aventi valore storico-architettonico, culturale, identitario e documentario, con recupero della capacità edificatoria ai sensi del comma 8. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 2, tali interventi sono ammessi purché gli edifici da demolire siano in stato legittimo ai sensi del D.P.R. 380/2001.

- 8-9. Ai fini di cui al comma 7 le aree degli edifici demoliti sono previamente assoggettate a interventi di completa riqualificazione ambientale e di rinaturalizzazione per essere cedute gratuitamente al Comune con riconoscimento di un recupero di capacità edificatoria fino a un massimo del 40 per cento della SIp dell'edificio demolito, in caso di destinazioni assimilabili a quella abitativa, o della superficie coperta per quelle assimilabili alle destinazioni produttivo-terziarie, con un limite di 1000 mq, da commisurare con riferimento al rapporto di valore tra la destinazione d'uso originaria e quella assegnata quale destinazione finale. La componente regolativa del PUG stabilisce le destinazioni d'uso ammissibili, le conseguenti dotazioni urbanistiche da realizzare, i criteri e le modalità di recupero della capacità edificatoria, utilizzabile in altra area del sistema insediativo consolidato, con esclusione del centro storico e delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, o contigua a un'area urbanizzata dello stesso Comune, anche con incremento dell'indice di edificabilità fondiaria, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 del D.M. 1444/1968.
- 9-10. Gli interventi di cui ai commi 7 e 8 sono ammessi a condizione che le superfici permeabili finali, ottenute in seguito alla rinaturalizzazione delle aree, abbiano un'estensione maggiore di quelle iniziali, calcolate in modo complessivo sull'area interessata dalla demolizione e sul lotto oggetto di ricollocazione.
- 10-11. Il Comune può utilizzare le aree di cui al comma 8 per la realizzazione di dotazioni urbanistiche e territoriali destinate a verde pubblico, per compensazioni ambientali o per la riassegnazione all'uso agricolo mediante procedure di evidenza pubblica.
- 11-12. Nell'ambito del QC del PUG, i Comuni effettuano una ricognizione finalizzata a individuare le aree la cui criticità è legata ad aspetti che pregiudicano la sicurezza, la salubrità, l'integrità ambientale e agricola e il decoro urbanistico-edilizio. Tale ricognizione, unitamente agli obiettivi e alle azioni finalizzate alla rigenerazione urbana e territoriale, è portata a conoscenza dei soggetti interessati nell'ambito del procedimento di formazione del PUG.
- 12-13. La Regione può promuovere studi e ricerche per il miglioramento continuo della qualità degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale.

Art. 26 – (Incentivi urbanistici per gli interventi di rigenerazione urbana)

1. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 25, e fermo quanto stabilito al comma 5, il PUG ~~può prevedere~~ prevede la riduzione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. 80/2001 per gli interventi di riqualificazione dell'edificato e di rigenerazione urbanistica in variante o in deroga del PUG medesimo.
2. In aggiunta alla riduzione prevista dall'articolo 17, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001 riconosciuta dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020 pari al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche, per gli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare, per quelli di rigenerazione urbanistica di cui all'ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera b), che prevedono la bonifica dei suoli o quote significative di deimpermeabilizzazione, il contributo di costruzione è ridotto del di un ulteriore 20 per cento rispetto a quello calcolato per intero in base alle tabelle parametriche. I comuni hanno facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dello stesso.
3. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 25 usufruiscono, inoltre, dei seguenti benefici urbanistici:
 - a) misurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie, con applicazione delle riduzioni previste dal comma 2;
 - b) misurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - c) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.
4. In attuazione delle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati previste nella normativa nazionale, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di cui

all'articolo 25 della presente legge ovvero quelli aventi ad oggetto ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, non sono tenuti all'osservanza dei limiti di densità edilizia e di altezze degli edifici di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Le presenti disposizioni prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il PUG può prevedere ulteriori modalità alternative o modificative rispetto agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in relazione alla cessione delle aree, riconoscendo la monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione dei Comuni talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. In accordo con quanto previsto dall'articolo 21, comma 11, le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.
6. I Comuni predispongono gli strumenti urbanistici previsti al Titolo V della presente legge dando diretta attuazione alle disposizioni di cui ai commi che precedono, prevedendo procedure semplificate per la gestione degli interventi edilizi ivi previsti nel rispetto della L. n. 120 del 11 settembre 2020.
- 2-7. Il PUG può prevedere l'esenzione dall'obbligo della dotazione urbanistica aggiuntiva di cui all'articolo 21, comma 5, qualora gli interventi di riqualificazione urbana determinino una aggregazione di aree e servizi destinati ad attività polifunzionali.
- 3-8. In attuazione dell'articolo 23 quater del D.P.R. 380/2001 il PUG può, altresì, consentire e agevolare usi temporanei finalizzati a verificare la maggiore efficienza ed efficacia dei connessi interventi di riqualificazione dell'edificato in funzione degli obiettivi e degli esiti attesi del PUG medesimo, attraverso la previsione di un'apposita disciplina nella sua componente regolativa. Per le medesime finalità i PUE e gli AO di cui all'articolo 16 possono prevedere usi temporanei con riferimento agli interventi di rigenerazione urbanistica.
9. La Giunta regionale può definire indirizzi e linee guida per la disciplina degli usi temporanei nell'ambito di processi di rigenerazione urbana, anche attraverso l'approvazione di una convenzione tipo.
- 4-10. Il PUG può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 25 legate alla qualità progettuale degli interventi, quali in via esemplificativa: il rispetto di requisiti tecnici delle opere edilizie più elevati rispetto ai livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; l'osservanza di standard elevati in materia di efficienza energetica ed edilizia ecosostenibile; l'osservanza dei criteri della bioarchitettura; la realizzazione di insediamenti abitativi di cohousing e altri interventi residenziali innovativi per rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli. La Giunta regionale stabilisce specifici parametri per la valutazione della qualità progettuale degli interventi, eventualmente anche attraverso l'istituzione di apposita commissione regionale
- 5-11. In caso di concorsi di progettazione o di idee si applicano i benefici previsti dall'articolo 19, ~~comma 3~~ commi 3 e 4.

- 6-12. La Regione promuove e incentiva la formazione e l'aggiornamento professionale del personale assegnato agli uffici tecnici delle Province e dei Comuni, con particolare riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 25.

Titolo VI – Perequazione territoriale e accordi territoriali

Art. 27 – (Perequazione territoriale)

1. La perequazione territoriale consiste nell'applicazione di principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, promuovono intese finalizzate a disciplinare la localizzazione e lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune mediante la sottoscrizione di accordi territoriali di cui all'articolo 28.
2. La perequazione territoriale costituisce modalità di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione o dalle Province, nonché di eventuali politiche o progetti di livello sovracomunale promossi dai Comuni.
3. L'equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti dalle scelte perequative si realizza anche attraverso la definizione di strumenti economico-finanziari e gestionali concordati dagli enti coinvolti e individuati negli accordi territoriali.

Art. 28 – (Accordi territoriali)

1. La Regione e le Province possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione delle scelte strategiche e degli assetti territoriali del PTR e dei PTCP, di politiche di intervento di livello sovracomunale, per la perequazione territoriale, per la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale e per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale. Tali accordi possono prevedere il concorso dei Comuni.
2. I Comuni confinanti o territorialmente prossimi possono promuovere la formazione di accordi territoriali per definire speciali forme di collaborazione nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per la definizione di politiche urbanistiche di livello intercomunale, con particolare riferimento alla rigenerazione territoriale e alla perequazione territoriale.
3. Gli accordi territoriali costituiscono modalità attuativa della perequazione territoriale di cui all'articolo 27 e della rigenerazione territoriale di cui all'articolo 25; l'accordo può definire gli aspetti gestionali ed economico-finanziari anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti aderenti con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi dell'accordo medesimo.
4. La sottoscrizione dell'accordo impegna gli enti interessati a dare attuazione a quanto concordato e costituisce atto di avvio, se del caso, delle eventuali procedure di variante o di modifica degli strumenti di pianificazione interessati.
5. Agli accordi territoriali si applica la disciplina dell'articolo 15 della l. 241/1990.
6. La Giunta regionale disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi territoriali.

Titolo VII – Altre disposizioni in materia di governo del territorio

Capo I – Disposizioni in materia di paesaggio

Art. 29 – (Commissione regionale per il paesaggio e Commissioni locali)

1. La Commissione regionale per la tutela del paesaggio è istituita ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004 con il compito di proporre:
 - a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all'articolo 140 del medesimo d.lgs. 42/2004;
 - b) la verifica e l'aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del medesimo decreto legislativo;
 - c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del d.lgs. 42/2004 di competenza regionale.
2. La Commissione regionale per il paesaggio predispone le proposte di cui al comma 1 d'ufficio o su istanza presentata dalla Regione, dagli uffici territoriali del Ministero della cultura, dalle Province, dai Comuni o loro Unioni.
3. La Commissione regionale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni statali vigenti con le modalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e dura in carica cinque anni.
4. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale per il paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso ma ad un congruo rimborso spese.
5. Le Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 possono essere istituite dai soggetti di cui all'articolo 30, comma 5, di questa legge, cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche mediante le forme associative previste dalla legislazione vigente.
6. Le Commissioni di cui al comma 5 esprimono parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, e 147 del d.lgs. 42/2004, nonché in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
7. La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
- 7.8. La partecipazione ai lavori della Commissione locale per il paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso ma ad un congruo rimborso spese.
- 8.9. Gli enti di cui all'articolo 30, comma 5, stabiliscono composizione e modalità di funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 10.
- 9.10. _____ Resta fermo quanto disposto in materia di procedimento autorizzatorio semplificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
- 10.11. _____ La Giunta regionale approva l'atto di indirizzo per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio di cui a questo articolo.

Art. 30 – (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e funzioni delegate agli enti locali)

1. In attuazione dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, con funzioni di studio, di raccolta dati, di proposta per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, nonché di monitoraggio dell'attuazione della pianificazione paesaggistica. L'Osservatorio regionale collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, gli enti locali, gli enti parco e il Ministero della cultura ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.
2. I componenti dell'Osservatorio del paesaggio di cui al comma 1 sono nominati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla l.r. 34/1996, sulla base di requisiti professionali fissati dalla Giunta regionale medesima con apposita deliberazione.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale stabilisce altresì indirizzi per la disciplina dell'attività e per il funzionamento dell'Osservatorio.
4. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 sono delegate ai Comuni, che possono conferirle a Unioni di Comuni, per gli interventi che interessano il loro territorio, e sono delegate alle Province per gli interventi che interessano il territorio di due o più Comuni appartenenti al territorio provinciale, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
6. Per gli interventi che interessano il territorio di due o più Province la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 è esercitata dalla Regione che a tal fine si avvale dei propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004.
7. Per i Comuni e le Province sprovvisti dei requisiti di cui al comma 5 le funzioni di cui al medesimo comma sono esercitate rispettivamente, per i Comuni, dalla Provincia territorialmente competente e, per le Province, dalla Regione.
8. La Regione vigila sull'ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 42/2004 da parte degli enti delegati per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. Ai sensi dell'articolo 146, comma 0, del d.lgs. 42/2004, nel caso in cui gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non vi provvedano nei termini, la Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 28, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), previa assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni, nomina, con spese a loro carico, un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
9. Nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, le Province provvedono altresì al rilascio dell'autorizzazione in materia di paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 e all'espressione del parere previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt), per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio della Provincia medesima. La Regione provvede al rilascio degli atti di cui al primo periodo qualora gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessino il territorio di due o più Province.
10. Ai fini di cui al comma 7, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di costituzione dell'elenco degli enti in possesso dei requisiti di cui al comma 5. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. La Giunta regionale approva le modalità di esercizio del potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle funzioni delegate, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 146, commi 11 e 13, del d.lgs. 42/2004.

Capo II – Disposizioni in materia di assetto idrogeologico del territorio

Art. 31 – (Verifica di compatibilità idraulica)

1. Ferme restando la disciplina prevista dai piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e le misure di prevenzione per le aree a rischio, per le aree non comprese in detti piani gli strumenti di pianificazione e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione o che riguardino interventi di rigenerazione urbana o territoriale di cui al capo VI del titolo V in grado di modificare il regime idraulico, contengono una verifica di compatibilità idraulica volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello.
2. Ai fini di cui al comma 1, la verifica di compatibilità valuta l'ammissibilità degli interventi di trasformazione e di rigenerazione considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità.
3. Al fine di evitare altresì gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della medesima trasformazione.
4. Le opere connesse agli interventi di cui al comma 1 necessarie per il perseguimento delle finalità di cui a questo articolo e relative alla riduzione del rischio idraulico e idro-geomorfologico sono classificate tra le opere di urbanizzazione primaria.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di cui al comma 1, nonché le modalità operative e le indicazioni tecniche relative ai commi 2 e 3, anche con riferimento ad aree di recupero e di rigenerazione urbana e territoriale.

Titolo VIII – Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 32 – (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione dell'articolo 7 di questa legge, in sede di prima applicazione, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa massima complessiva di euro 90.000,00 a carico della Missione 8 "Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025, di cui euro 40.000,00 al Titolo 01 ed euro 50.000,00 al Titolo 02.
2. Per l'attuazione dell'articolo 9 di questa legge, in sede di prima applicazione, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa massima complessiva di euro 80.000,00 a carico della Missione 8 "Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.
3. Per l'attuazione dell'articolo 11 di questa legge, in sede di prima applicazione, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa massima complessiva di euro 80.000,00 a carico della Missione 8 "Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.
4. Per l'attuazione dell'articolo 26 di questa legge, in sede di prima applicazione, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa massima complessiva di euro 30.000,00 a carico della Missione 8 "Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.
5. Per l'attuazione dell'articolo 30 di questa legge, in sede di prima applicazione, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa massima complessiva di euro 120.000,00 a carico della Missione 8 "Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di

previsione della spesa del bilancio 2023/2025, di cui euro 45.000,00 al Titolo 01 ed euro 75.000,00 al Titolo 02.

6. La copertura delle spese autorizzate ai commi da 1 a 5 è garantita dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 Altri fondi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 per complessivi euro 400.000,00, di cui euro 275.000,00 al Titolo 01 ed euro 125.000,00 al Titolo 02.
7. Per gli esercizi successivi all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 33 – (Norme transitorie)

1. All'esito della procedura di verifica e adeguamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) in attuazione dell'intesa con il Ministero della cultura sottoscritta ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 42/2004, il piano adeguato con valore di PPR (qui di seguito PPR) è approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, sulla base dell'accordo con il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Si applica il procedimento di cui all'articolo 9 di questa legge.
2. La formazione del PTR è avviata dalla data di entrata in vigore di questa legge e il piano è approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro sei mesi dalla data di approvazione del PPR.
3. I PTCP sono approvati dalle Province entro sei mesi dall'approvazione del PTR.
4. I PUG sono approvati dai Comuni entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP e in ogni caso non oltre quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
5. Fino alla data di entrata in vigore del PPR resta fermo il PPAR vigente.
6. Fino alla data di entrata in vigore del PTR resta fermo il Piano di indirizzo territoriale (PIT) vigente.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei PTCP restano fermi i piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti.
8. Fino alla data di entrata in vigore ~~dei del~~ PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali e attuativi, comunque denominati, già adottati o approvati, nonché quelli con procedimento avviato e ancora efficaci alla data di entrata in vigore di questa legge. Gli eventuali programmi di fabbricazione (PdF) ancora vigenti decadono in ogni caso, in assenza del PUG, decorsi ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP o comunque decorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016).
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici e i diritti sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge.
10. Continuano, altresì, ad applicarsi gli atti adottati o approvati dalla Regione ai sensi delle disposizioni regionali previgenti che risultano compatibili con le disposizioni di questa legge.
11. La Commissione regionale e le Commissioni locali per il paesaggio già costituite alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla naturale scadenza, secondo le disposizioni della legge regionale 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e i relativi provvedimenti attuativi.
12. Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, fino ~~all'adozione de~~all'entrata in vigore del PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 8 le sole varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) con le procedure ivi previste. Nelle more

dell'approvazione del PTR e del PUG di cui a questa legge non possono essere in ogni caso adottate varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedano ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica. A tal fine si considerano edificate le aree, ricadenti nelle zone C e D di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968, per le quali sono stati già rilasciati i titoli abilitativi edilizi. Ai fini del secondo periodo è consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale).

13. È fatta in ogni caso salva la possibilità per i Comuni di approvare il PUG di cui all'articolo 14 fin dalla data di entrata in vigore di questa legge e prima dell'approvazione degli strumenti di pianificazione degli altri livelli istituzionali, con le procedure di cui all'articolo 15 che prevedono l'intervento della conferenza di CeVI. Nelle more dell'approvazione del PPR il Ministero della cultura si esprime in ordine agli aspetti di competenza nell'ambito della conferenza medesima.
14. Fino all'approvazione dei PUG ai sensi del comma 4, restano ferme le deleghe di cui agli articoli 5, comma 1, e 6 della l.r. 34/1992 nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 34/2008.
15. In caso di approvazione del PUG ai sensi del comma 13 prima dell'entrata in vigore del PPR, le deleghe di cui al comma 14 restano ferme fino all'adeguamento del PUG medesimo al PPR e comunque non oltre il termine di cui al comma 4.
16. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 4 e 15, si applica l'articolo 30, commi, 6 e 7.
17. Nelle more dell'approvazione dei PUG e comunque non oltre il termine di cui al comma 4, i Comuni ~~dotati di piano regolatore generale e che abbiano istituito la Commissione locale del paesaggio~~ possono consentire, ~~nel rispetto del D.M. 1444/1968~~, interventi che abbiano le caratteristiche della riqualificazione dell'edificato di cui all'articolo 25, mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, previa deliberazione ~~del consiglio della giunta~~ comunale. Tale deliberazione attesta, altresì, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento rispetto alle finalità di rigenerazione urbana. Sulla proposta di deliberazione, che viene trasmessa alla Provincia territorialmente competente, ~~è acquisito il parere vincolante della Commissione locale del paesaggio che si esprime~~ sono sentiti i competenti uffici periferici del Ministero della cultura per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio anche con riferimento al paesaggio rurale, non sottoposto a formale tutela. Per gli interventi statuiti dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 è acquisito il parere vincolante della Commissione locale del paesaggio. Fino all'approvazione del PPR gli interventi di cui a questo comma possono essere consentiti in conformità al PPR e alle condizioni previamente stabilite, per le aree e i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, tramite apposito accordo con il Ministero della cultura. Dopo l'approvazione del PPR gli interventi di cui a questo comma possono essere consentiti nel rispetto di quanto disciplinato dal PPR medesimo.
18. Per gli interventi di cui al comma 17 è consentito un incremento massimo del ~~20-30~~ per cento della volumetria esistente ove siano soddisfatte almeno due delle condizioni di seguito elencate, di cui perlomeno una tra quelle delle lettere da a) a c):
 - a) aumento della sicurezza delle costruzioni in termini di riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni fluviali e marine;
 - b) adeguamento sismico della struttura portante dell'intero edificio esistente, se già non obbligatorio per legge;
 - c) riduzione di almeno il 20 per cento dell'indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio (EPgl,tot) di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione

energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e al D.M. 26/06/2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), rispetto alla situazione esistente al momento dell'intervento o raggiungimento del punteggio 2 secondo la Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui alle Linee guida ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);

- d) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative);
 - e) aumento di almeno il 20 per cento della superficie permeabile;
 - f) demolizione con delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;
 - g) nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico e conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
 - h) utilizzo di soluzioni basate sulla natura (NBS) nell'ambiente costruito;
 - i) eliminazione delle barriere architettoniche, se non obbligatoria per legge.
19. Gli interventi e disposizioni di cui al comma 17 si applicano a:
- a) edifici residenziali ubicati nelle zone omogenee B, fatta salva l'esclusione di cui al comma 20, lettera b), e, per le parti attuate e con abitabilità, nelle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/1968 dei PRG vigenti;
 - b) edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee B, fatta salva l'esclusione di cui al comma 20, lettera b), o, per le parti attuate e con agibilità, nelle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/1968 dei PRG vigenti. In tale fattispecie è consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle suddette zone omogenee, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici;
 - c) edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
 - d) edifici ubicati in zona agricola. In tale fattispecie, per gli edifici residenziali l'ampliamento è consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi e per quelli costruiti prima del 1950 l'ampliamento medesimo è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
20. Gli interventi e disposizioni di cui al comma 17 non si applicano a:
- a) edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformità dallo stesso, a esclusione di quelli che abbiano formato oggetto di sanatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001;
 - b) edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate ed edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee B, come individuati nell'accordo con il Ministero della cultura di cui al comma 17;
 - c) grandi strutture di vendita di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g) della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche);
 - d) edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 22/2021, circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi;
 - e) edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della medesima legge regionale e comunque nel rispetto di quanto previsto da questo articolo;

- f) aree definite a rischio idrogeologico, ivi incluse quelle classificate come aree di attenzione o da assoggettare a verifica, individuate dagli strumenti di pianificazione di settore di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006;
 - g) aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (Piano GIZC) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14 luglio 2004, n.15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa);
 - h) edifici ricadenti nelle zone dei parchi e delle riserve naturali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in aree sottoposte a tutela paesaggistica;
 - i) edifici ubicati nelle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo unilaterale;
 - l) edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico;
 - m) edifici censiti dal PPAR per i quali è consentito solo il restauro e il risanamento conservativo.
- Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici individuati dal Comune come meritevoli di tutela sulla base della cartografia IGM 1892/1895.
- 21. Qualora gli interventi di cui al comma 17 prevedano la demolizione e la ricostruzione si applicano i primi due periodi dell'articolo 2 bis, comma 1 ter, del D.P.R. 380/2001, nonché gli incentivi urbanistici di cui all'articolo 26.
 - 22. L'ampliamento di cui al comma 18 è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore.
 - 23. Per gli interventi di cui al comma 17 sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 e dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004, nelle more dell'approvazione del PPR, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal PPAR e dall'accordo con il Ministero della cultura di cui al comma 17.
 - 24. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 25/2017, ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia, continuano ad applicarsi le disposizioni richiamate dalla medesima legge regionale, pur se abrogate da questa legge, ivi incluse le procedure previste dall'art.20 lettera f) della l.r. n.22/2009 per le quali vanno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente articolo 33, nonché quelle ivi richiamate di cui agli articoli 25 e 26.
 - 25. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale vigente, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale in materia di aree naturali protette alle disposizioni di questa legge, la Giunta regionale stabilisce, sentita la commissione consiliare competente e il CAL, le modalità di conformazione e adeguamento al PPR degli strumenti di pianificazione adottati dagli enti gestori delle medesime aree naturali, assicurando la partecipazione del Ministero della cultura ai relativi procedimenti.
 - 26. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 15, comma 5, 26 bis, 26 ter, 26 quater e 30 della l.r. 34/1992, abrogati da questa legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente ai fini di cui ai commi 12, 14 e 15 di questo articolo, nel rispetto di quanto ivi previsto.
 - 27. Le disposizioni della l.r. 34/2008, abrogata da questa legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente ai fini di cui ai commi 11, 14 e 15 di questo articolo, nel rispetto di quanto ivi previsto.

Art. 34 – (Norme finali)

- 1. La Giunta regionale approva gli atti di cui agli articoli:
 - a) 24, comma 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
 - b) 5, comma 7, 7, comma 7, 30, commi 10 e 11, e 31, comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge;

- c) 6, comma 9, 29, comma 10, 30, commi 2 e 3 e articolo 33, comma 25, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- d) 28, comma 6, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
- 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, approva le tabelle parametriche di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001 e i criteri per la determinazione del costo di costruzione, anche attraverso la determinazione di coefficienti e parametri volti ad agevolare e incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 25.
Nel rispetto del medesimo articolo 16, nella determinazione degli oneri di urbanizzazione è assicurata la copertura dei costi di urbanizzazione. Il contributo straordinario sul maggior valore di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001 si applica agli interventi su aree e immobili in variante urbanistica o in deroga. Il gettito di tali oneri è utilizzato nel rispetto dell'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), avendo cura che il loro impiego sia di norma collegato, in misura adeguata, agli ambiti urbani che li generano secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 11. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione previste dalla normativa statale vigente.
- 3. Ai fini della creazione della banca dati digitale contenente i dati degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), i Comuni, entro sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 7, di questa legge provvedono alla compilazione e alla trasmissione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di urbanistica della relativa scheda.
- 4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 6/2007 le parole: “, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni” sono soppresse e dopo il comma 1 del medesimo articolo 9 è inserito il seguente comma: “1 bis. Con riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si applica l'articolo 5 della legge regionale in materia di norme della pianificazione per il governo del territorio.”.
- 5. Resta fermo quanto stabilito dalla l.r. 13/1990 per quanto compatibile con le disposizioni di questa legge.
- 6. La Giunta regionale può adottare atti di indirizzo per l'applicazione di questa legge, anche con riferimento alle discipline settoriali nella stessa richiamate.
- 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una o più proposte di legge finalizzate al coordinamento formale delle norme regionali vigenti in materia con le disposizioni di questa legge e contenenti le eventuali disposizioni integrative e correttive che si rendano necessarie od opportune.
- 7-8. Le attività di programmazione e pianificazione urbanistica nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2017 n.25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici 2016) restano disciplinate dalla Parte IV del Testo unico della ricostruzione privata (Ord. 130/2022 e s.m.i.).

Art. 35 – (Abrogazioni)

- 1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), ad eccezione dell'articolo 3, comma 1, lettere g) e h) e dell'articolo 5, comma 2, lettera d);
 - b) 24 febbraio 1997, n. 18 (Modifica della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”);
 - c) 16 agosto 2001, n.19 (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”);

- d) 23 febbraio 2005, n.16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- e) 16 dicembre 2005, n. 34 (Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
- f) 27 novembre 2008, n.34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- g) 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile);
- h) 30 novembre 2009, n. 29 (Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile");
- i) 21 dicembre 2010, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile");
- l) 21 gennaio 2011, n. 2 (Modifica alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
- m) 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile");
- n) 2 agosto 2013, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 23 Novembre 2011, n. 22: "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile");
- o) 17 dicembre 2020, n. 51 (Modifica alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile");
- p) 1° luglio 2021, n.14 (Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22);
- q) 1° dicembre 2022, n. 26 (Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile");
- r) 7 dicembre 2022, n. 28 (Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile");

- s) 29 marzo 2023, n. 4 (Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").
2. Sono o restano abrogati:
- a) l'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 16 (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri);
 - b) l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE);
 - c) gli articoli 13 e 15 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000);
 - d) l'articolo 50 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione -Legge finanziaria 2010);
 - e) l'articolo 27 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
 - f) gli articoli 27 e 29 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione -Legge Finanziaria 2013);
 - g) l'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento del bilancio 2013);
 - h) l'articolo 37 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014);
 - i) l'articolo 34 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa);
 - l) l'articolo 7, comma 64, della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province);
 - m) l'articolo 12, della legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017").
 - n) l'articolo 20, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia);
 - o) gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 "Assestamento del bilancio 2014");
 - p) l'articolo 2 legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale);
 - q) l'articolo 10 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22);
 - r) gli articoli 5 e 29 della legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale);
 - s) l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);
 - t) l'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la

crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016");

- u) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 19 (Modifiche alla legge regionale ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di 8 fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016");
- v) l'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19).
- z) l'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2021, n.11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia");
- aa) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 34 (Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale);
- bb) l'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);
- cc) l'articolo 6, comma 1, lettera o), del regolamento regionale 4 dicembre 2004 n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7);
- dd) il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 6 (Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").

Art. 36 – (Entrata in vigore)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2024.